REGOLAMENTO

DELLA

TESORERIA GENERALE

DI NAPOLI.

15 *Dicembre* 1823.

Napoli li 15 Dicembre 1823.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

I cambiamenti avvenuti dall'anno 1817. in quà nelle diverse parti della pubblica Amministrazione dei Nostri Dominj esigendo che sieno rettificate le Istruzioni della Tesoreria generale sanzionate col Nostro Decreto de'25. Dicembre 1816;

Considerando che un tal bisogno si sperimenta in modo speciale per le variazioni che già hanno avuto luogo dall' epoca di sopra indicata ne' Rami di Guerra e Marina, e che vanno ulteriormente a consecrarsi colle novelle Ordinanze amministrative di detti due Rami, le quali ne abbracceranno il servizio ne' nostri Dominj così al di quà, che al di là dal Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue:

ARTICOLO I.°

Dal 1.° Gennajo 1824. in poi avrà vigore l'annesso Regolamento da Noi approvato per lo servizio della Tesoreria generale dei nostri Reali Dominj al di quà dal Faro, e da detta epoca saranno abrogate tutte le disposizioni contenute nel Decreto de' 25. Dicembre 1816. e nelle Istruzioni di seguito, che si oppongano a quelle prescritte nel detto Regolamento.

ART. 2.°

Tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consig. Min. di Stato
Ministro Seg. di Stato
delle Finanze.
Firmato, DE MEDICI.

Il Consigliere Ministro di Stato,
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri,
Firmato, DE MEDICI.

Per certificato conforme.
Il Consigliere Min. di Stato,
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri.
Firmato, DE MEDICI.

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.

INDICE PER MATERIE.

TITOLO I.

Della Tesoreria generale.

TITOLO II.

De' Doveri, e delle attribuzioni de' diversi Impiegati.

TITOLO III.

TITOLO IV.

Dell' annuale rendimento de' Conti della Tesoreria.

TITOLO PRIMO

Della Tesoreria Generale.

CAPITOLO PRIMO.

De' servizj affidati alla Tesoreria Generale.

ARTICOLO 1.

La Tesoreria generale di Napoli riunisce a sè, e tiene conto di tutti gl'introiti ed esiti del Regno per la parte de' Reali Dominj al di qua del Faro, e degl' introiti ed esiti per i rami di Guerra, Marina, Corpo Diplomatico, e Casa Reale de' Reali Dominj al di là del Faro.

ART. 2.

Gl' introiti delle diverse Regie percezioni si compongono da' seguenti rami, cioè:

Contribuzioni Dirette.
Contribuzioni Indirette.
Registro e Bollo.
Lotteria ordinaria e straordinaria.
Poste e Procacci.
Amministrazione delle Monete.
Demanio Pubblico.
Ponti e strade, Acque e foreste, e Caccia.
Dritti di Cancelleria.

Contingente dovuto dalla Sicilia per lo Ramo di Guerra e Marina, Corpo Diplomatico, e Casa Reale.

Crociata.

Introiti diversi per qualunque oggetto straordinario, ed in generale qualunque altra percezione o provento che possa interessare il Regio Erario.

A r t. 3.

Il contingente delle contribuzioni dirette vien fissato con Decreto, nella fine di ciascun anno per l'anno seguente. Il contingente degli altri rami si calcola un anno per l'altro approssimativamente, secondo l'esperienza degli anni precedenti.

A r t. 4.

Gl'introiti che si eseguono da' rami suddetti nelle casse della Tesoreria sono lordi di spesa, tranne i soli dritti di esazione, che sono autorizzati di ritenere gli Esattori comunali, Percettori di Circondario, Ricevitori de' Dazj indiretti, Ricevitori del Registro e Bollo, Ricevitori della Cassa di Ammortizzazione, e Demanio pubblico, Lotteria, Poste, ec. salvo quei rami pe' quali esistono particolari disposizioni di figurare ad introito i boni di siffatte ritenute.

A r t. 5.

Gli Agenti diretti della Tesoreria generale, per la riunione degl'introiti, sono i Ricevitori generali e distrettuali nelle Provincie, gli Agenti indiretti sono i Ricevitori, Percettori, o Esattori di tutti gli altri rami, i quali son tenuti a versare i prodotti presso i suddetti Ricevitori distrettuali o generali.

Il servizio de' Ricevitori generali e distrettuali continuerà ad essere lo stesso di quello praticato finora a norma de' Decreti e dei Regolamenti in vigore.

A R T. 6.

Gli esiti della Tesoreria generale vengono fissati in ciascun anno da S. M. sulla proposizione de' diversi Ministri Segretarj di Stato, i quali di accordo col Ministro delle Finanze sottopongono alla Sovrana Sanzione gli stati discussi de' dipartimenti rispettivi.

A R T. 7.

Il servizio de' sequestri, e delle ritenute di qualunque natura, non dovendo far più parte della Scrivania di Razione a contare dal primo di Gennajo 1824, ma venendo lo stesso affidato ad altra Officina, giusta le disposizioni che particolarmente saranno adottate per questa parte di servizio, rimane dichiarato che la Regia Scrivania di Razione praticherà le ritenute, a tenore degli avvisi che riceverà dalla enunciata Officina, le quali saranno liberate a favore di quell'Autorità che sarà a ciò destinata per farne la ripartizione ed il pagamento a' corrispondenti creditori, dovendo in tale modo esitarsi nelle scritture della suddetta Officina i soldi, ed i sussidj per intiero.

CAPITOLO II.

Del personale addetto alla Tesoreria Generale.

ART. 8.

Il servizio della Tesoreria generale è affidato a quattro Capi di Officio col titolo di Tesoriere generale, Regio Scrivano di Razione, Pagator generale, e Controloro generale. Ciascuno di questi Capi di Officio ha presso di sè un Segretario generale, incaricato particolarmente a dirigere il servizio interno delle rispettive Officine.

ART. 9.

La sorveglianza superiore degl' introiti di Regio conto, subordinata sempre al Ministro delle Finanze, è affidata al Tesoriere generale, in concorrenza del Controloro generale.

ART. 10.

La liquidazione degli esiti è affidata allo Scrivano di Razione in concorrenza del Controloro generale.

ART. 11.

L'esecuzione degli esiti è affidata al Pagator generale, dietro le liberanze dello Scrivano di Razione, in concorrenza egualmente del Controloro generale.

A R T. 12.

Pe' suddetti servizj amministrativi di pertinenza della Tesoreria di Napoli, ne' Dominj oltre il Faro, il Regio Scrivano di Razione, il Tesoriere generale, il Pagatore generale, ed il Controloro generale avranno dei rispettivi Sostituti sotto i loro ordini e dipendenza immediata; cioè in Palermo pe' Valli minori di Palermo, Trapani, Girgenti, e Caltinassetta; ed in Messina pe' Valli minori di Messina, Catania, e Siracusa. Le funzioni di Sostituti del Tesoriere e del Pagator generale così in Palermo che in Messina saranno riunite nella stessa persona.

A R T. 13.

Sono addetti alla Tesoreria due Ispettori generali di Contabilità sotto gli ordini del Ministro delle Finanze, ed all'immediazione del Controloro generale.

A R T. 14.

Vi è un Agente del Contenzioso per tutti gli affari litigiosi della Tesoreria, e delle altre Amministrazioni finanziere. Egli vien prescelto fra uno de' Vice-Presidenti, o Consiglieri, o Avvocati generali della Gran Corte de' Conti, ed ha alla sua immediazione un Segretario, che fa numero fra' Capi di ripartimento di primo rango da prescegliersi fra il ceto de' legali, colla facoltà di supplire alle sue veci in caso d'impedimento, o assenza momentanea. Ha dippiù un Ajutante sotto la sua direzione, che fa numero fra i capi di sezione di primo rango, da prescegliersi benanche come sopra fra il ceto de' legali, per lo disbrigo delle cause, e per assistere i patrocinatori.

A r t. 15.

La Tesoreria generale è sotto gli ordini immediati del Ministro delle Finanze. Ciò non dimeno i Capi di Officio di essa, ciascuno pel servizio della propria dipendenza, possono corrispondere colle Autorità civili e militari per oggetti di servizio ordinario della suddetta Tesoreria.

A r t. 16.

Vi è un Consiglio di Tesoreria destinato per discutere gli affari relativi al servizio interno della Tesoreria, e gli altri che gli possono essere rimessi per esame dal Ministro delle Finanze.

A r t. 17.

Le Officine di Napoli sono distinte in Ripartimenti, e in Sezioni.

La distribuzione di tutti gl'impiegati si farà dal Ministro delle Finanze a misura della qualità, e quantità del lavoro che si disimpegna nelle diverse Officine, compresa quella dell'Agente del Contenzioso.

A r t. 18.

Gl'impiegati in Palermo ed in Messina faranno parte di tutti gl'impiegati della Tesoreria di Napoli. Essi verranno ripartiti per carichi a tenore del bisogno, ed alterneranno nelle destinazioni con gl'Impiegati in Napoli, secondo che dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze sarà giudicato più conveniente al bene del Real Servizio.

ART. 19.

Alle Officine di Napoli, di Palermo, e di Messina saranno addetti gl' impiegati nel seguente numero e classi.

DETTAGLIO DELLE CLASSI.		Per le Officine di Napoli, compresa l'agenzia del Contenzioso	Per li Sostituti di Palermo.	Per quelli di Messina.	TOTALE.
Capi di Ripartimento . . .	Di primo rango . .	5	»	»	5
	Di secondo rango .	10	»	»	10
Capi di Sezione	Di primo rango . .	9	1	»	10
	Di secondo rango .	18	2	2	22
Ufficiali di prima classe . .	Di primo rango . .	28	»	»	28
	Di secondo rango .	28	1	1	30
Ufficiali di seconda classe .	Di primo rango . .	20	»	»	20
	Di secondo rango .	40	1	1	42
Ufficiali di terza classe . .	Di primo rango . .	24	»	»	24
	Di secondo rango .	42	1	1	44
Soprannumeri	Di primo rango . .	15	1	»	16
	Di secondo rango .	15	1	1	17
	Di terzo rango . .	17	1	1	19
Alunni senza soldo		46	4	2	52
Esattori	Di primo rango . .	1	»	»	1
	Di secondo rango .	1	»	»	1
Portieri	Di primo rango . .	5	»	»	5
	Di secondo rango .	4	»	»	4
Baraodieri	Di primo rango . .	10	1	1	12
	Di secondo rango .	10	1	1	12
Facchini	Di primo rango . .	5	»	»	5
	Di secondo rango .	11	1	1	13
TOTALE		364	16	12	392

A R T. 20.

I soldi mensuali de' diversi impiegati della Tesoreria generale saranno i seguenti:

Al Controloro generale ducati trecento.

Al Regio Scrivano di Razione, al Pagatore generale, ed al Tesoriere generale ognuno ducati dugentocinquanta.

Agl' Ispettori generali di Contabilità, a' Segretarj generali, ed al Sostituto del Controloro generale in Palermo ognuno ducati centoventi.

Al Sostituto del Controloro generale in Messina ducati cento.

A' Sostituti dello Scrivano di Razione, e del Pagator generale in Palermo ducati cento.

A' Sostituti dello Scrivano di Razione e del Pagator generale in Messina ducati ottanta per ognuno.

Ai Capi di Ripartimento di primo rango ducati ottanta, ed a quelli di secondo rango ducati settanta.

Al Segretario dell' Agente del Contenzioso ducati ottanta.

A' Capi di Sezione di primo rango ducati sessanta ed a quelli di secondo rango ducati cinquanta.

All' Ajutante dell' Agente del Contenzioso ducati sessanta.

Agli Uffiziali di prima classe e del primo rango ducati quaranta, ed a quelli di secondo rango ducati trentacinque.

Agli Uffiziali di seconda classe e del primo rango ducati trenta, ed a quelli di secondo rango docati venticinque.

Agli Uffiziali di terza classe e del primo rango ducati venti, ed a quelli di secondo rango ducati quindici.

Ai soprannumeri di primo rango ducati dieci, a quelli di secondo rango ducati nove, ed a quelli di terzo rango ducati otto.

Agli Esattori o Portieri di primo rango ducati diciotto, ed a quelli di secondo rango ducati quindici.

A' Barandieri di primo rango ducati dodici, ed a quelli di secondo rango ducati dieci.

Ed a' Facchini di primo rango ducati nove, ed a quelli di secondo rango ducati otto.

L'Agente del Contenzioso nel conservare il proprio soldo, come membro della Gran Corte de' Conti, riceverà la gratificazione annuale di ducati quattrocento.

Agli Alunni che non hanno soldo, verrà corrisposta nelle due solennità di Pasqua e Natale una gratificazione non maggiore di ducati venti, nè minore di ducati dieci per ciascuno.

A r t. 21.

A' quattro Capi di Officio vengono accordati gli onori ed il rango di Ordinatori.

Gl' Ispettori generali di contabilità, i Segretarj generali, i Sostituti del Controloro generale così in Palermo che in Messina, ed i Sostituti dello Scrivano di Razione e del Pagator generale in Palermo avranno gli onori ed il rango di Commessarj di Guerra. I Sostituti dello Scrivano di Razione e del Pagator generale in Messina avranno gli onori ed il rango di Capi di Ripartimento della Tesoreria generale.

Tutti gli altri impiegati porteranno l'uniforme nel modo stabilito dal Decreto de' 30 Aprile 1816, e dall' Ordinanza del Ministro delle Finanze de' 29 Maggio di detto anno.

A r t. 22.

La nomina degl' impiegati e la promozione, o destituzione dei medesimi sarà proposta dai rispettivi Capi di Ufficio, e discussa nel Consiglio di Tesoreria per essere sottoposta per mezzo del Ministro delle Finanze all' approvazione di S. M.

A r t. 23.

Gli ascensi degl' impieghi verranno dati nel modo seguente:
I quattro Capi di Officio, i Segretarii generali, gl' Ispettori

generali di Contabilità, ed i Sostituti saranno nominati da S. M. sulla proposizione del Ministro delle Finanze.

Gli Uffiziali Capi di Ripartimento e di Sezione saranno nominati fra gl' impiegati della Tesoreria generale, tenendosi conto del solo merito senza verun riguardo all' antichità.

Le promozioni che potranno aver luogo alle piazze di Uffiziali di terza classe, seconda e prima classe saranno regolate come siegue:

Il passaggio del soldo inferiore al superiore nella stessa classe sarà dato per assiduità di servizio, con preferenza all' antichità in merito uguale.

La promozione da una classe inferiore alla superiore sarà effettuata, previo concorso.

L' ammissibilità al concorso è fissata come quì appresso:

I soprannumerarj ed alunni potranno concorrere per una piazza di Uffiziale di terza classe di ducati 15.

Gli Uffiziali di terza classe, tanto col soldo di ducati 15 quanto con quello di ducati 20, indistintamente concorreranno per una piazza di seconda con ducati 25.

Gli Uffiziali di seconda classe col soldo sì di ducati 25 che di ducati 30, concorreranno indistintamente per una piazza di prima di ducati 35.

Nel concorso, a merito eguale per l' abilità, si avrà soltanto riguardo all' antichità, unitamente all' assiduità di servizio.

Finalmente le piazze dei soprannumerarj e di alunni saranno sempre provvedute per concorso, e la scelta sarà fondata sul solo merito.

A r t. 24.

Nell' Officina della Controloria vi sarà presso il Segretario generale il ruolo approvato dal Ministro delle Finanze degl' impiegati, coll' indicazione del numero d' ordine, nomi, cognomi, patria, età, grado, soldo, antichità di servizio, ed in fine ogni altra osservazione sul merito rispettivo, per tenerne conto in caso di promozione.

TITOLO II.

De' doveri e delle attribuzioni de' diversi impiegati.

CAPITOLO I.

Della Tesoreria Generale.

SEZIONE I.

Degl' Introiti del Tesoriere Generale.

ART. 25.

Il Tesoriere generale è incaricato di raccogliere tutti gl' introiti del Regno, per la parte de' Reali Dominj al di quà del Faro, e le quote dovute dalla Tesoreria stabilita ne' Reali Dominj oltre il Faro pe' rami di Guerra, Marina, Corpo Diplomatico, e Casa Reale, riunendoli in una sola cassa divisa in numerario, e portafoglio. La madrefede del Banco di Corte coll' intestazione *Tesoreria generale*, conterrà unicamente il numerario: il portafoglio racchiuderà i valori di esazione, cioè le cambiali, le obbliganze, le dichiarazioni di debito, e le altre carte realizzabili, come ancora qualunque valore da regolarizzarsi.

Egli tiene conto e registro di tutte le rendite ordinarie e

straordinarie, siano della natura delle dirette, siano delle indirette, e ne sorveglia la puntuale ed esatta riscossione al tempo delle rispettive scadenze. Egualmente tien conto delle somme che si versano dalle diverse Amministrazioni finanziere pe' rami particolari a disposizione del Ministro Segretario di Stato delle Finanze, nei termini de' Regolamenti in vigore. Di questa ultima specie d'introiti egli avrà una madrefede a parte per disporne secondo gli ordini particolari del Ministro e con polizze firmate dal medesimo.

Avrà perciò dal Ministro delle Finanze, a misura che verranno approvati, le copie conformi degli stati de' ruoli delle contribuzioni dirette, così primitivi, che suppletorj di ogni Provincia. Detti stati saranno in doppia spedizione, una cioè pel Tesoriere generale, e l'altra pel Controloro generale, ad oggetto che questi due funzionarj possano prenderne ragione nelle loro scritture, mettendone l'importo a debito del distretto, e della provincia cui appartengono.

Il Ministero delle Finanze parimente farà pervenire a tempo opportuno al Tesoriere generale gli stati delle obbliganze de' Ricevitori generali e distrettuali del Regno per le contribuzioni dirette di ciascun anno, dopo che saranno state da questi ultimi sottoscritte, affinchè possa prenderne ragione, e curarne l'esazione.

Lo stesso Ministero delle Finanze, non che i diversi Direttori delle percezioni indirette, e degli altri Rami finanzieri, dovran passare sollecitamente a notizia del Tesoriere e del Controloro generale tutte le disposizioni, che potranno riguardare riscossione di somme dovute dai debitori fiscali, e delle altre da esigersi dalla Tesoreria generale.

In fine la Gran Corte de' Conti farà pervenire al Tesorier generale le significatorie, le ordinanze di multa, e tutte le altre carte di condanna di pagamenti de' contabili da lei dipendenti, rimettendone nel tempo medesimo al Controloro generale un elenco colla distinzione delle somme e de' nomi. Tali titoli di credito, dopo

che saranno stati registrati nelle scritture della Tesoreria d'Introito, e del Controllo generale, quantevolte si tratti di affari litigiosi, saranno passati dal Tesoriere generale all'Agente del Contenzioso, tenendone conto a costui, onde ne procuri la riscossione. Ciò non di meno è in libertà del Tesorier generale di curarne l'esazione direttamente, o per mezzo de' suoi Sostituti nelle Province, qualora credesse di ottenere l'intento con maggior facilità.

A r t. 26.

È vietato al Tesoriere generale d'introitare alcuna somma in numerario effettivo. I versamenti che si eseguono nella Tesoreria generale da' diversi Contabili, laddove consisteranno in polizze di Banco, saranno accreditate sotto la madrefede del Tesoriere generale, girandole questi al Cassiere incaricato del Banco per farne introito, senza che il detto Tesoriere generale ne possa altrimenti disporre, sotto la responsabilità del Banco istesso.

Qualora poi i versamenti saranno rappresentati da valori per nnmerario, cioè da cambiali, boni, o qualunque altra carta di credito, verranno dal Tesoriere generale riposti nel suo portafoglio, e di questi in ogni quattro mesi sarà formato nella di lui Officina uno stato distinto di situazione, co' nomi e cognomi de' debitori e colla indicazione delle scadenze, che sarà da esso esaminato in nnione del Controloro generale, per attivare l'esazione delle somme dovute da' debitori morosi, e per sollecitarne la regolarizzazione dal Ministero delle Finanze, o dalle altre Amministrazioni.

A r t. 27.

Tutte le parti versanti sono obbligate di rimettere al Controloro generale, contemporaneamente all'invio de' loro versamenti, gli elenchi distinti dell'ammontare di essi, colla specificazione del-

le qualità delle somme versate, cioè se numerario, o valori per numerario, e della imputazione de' Rami d' introito, da cui sono pervenuti, affinchè le Officine della Controlloria generale possano prenderne contemporaneamente registro sulle scritture. A quale oggetto rimane dichiarato che la Tesoreria d'introito non potrà eseguire alcuna operazione d'introito, esito, inversione di valori, realizzazione di cambiali, e di altri titoli di credito, ed in generale qualunque movimento di fondi, senza che prima non ne sia stata presa ragione dalla Controloria.

Le polizze poi non potranno essere introitate al Banco sotto la madrefede del Tesoriere generale, se non verranno accompagnate da un notamento distinto per rami, cioè o di *Corte*, o di *Privati*, e per materie, sottoscritto dal Tesorier generale, e vidimato dal Controloro generale; beninteso che sopra di ognuna delle suddette polizze dovrà apporsi il bollo della Tesoreria, indicante la gira al Cassiere del Banco, per accreditarne l'importo nella madrefede della Tesoreria medesima.

A r t. 28.

Il Tesoriere generale introiterà egualmente, dopo che ne sarà stata presa ragione dalla Controloria generale, tutt'i prodotti straordinarj, o eventuali che gli perverranno da qualunque altro ramo per disposizione del Ministro delle Finanze, e ne terrà conto sotto la rubrica *Introiti diversi*, e *non compresi in alcuna Ricevitoria*, rilasciandone alle parti versanti i corrispondenti ricevi contabili.

A r t. 29.

Lo stesso Tesoriere generale, in concorrenza del Controloro generale, è incaricato di tutte le operazioni di negoziazione, che converranno farsi per servizio della Tesoreria generale, dipenden-

do su di ciò dagli ordini del Segretario di Stato Ministro delle Finanze. Egli in ciascuna di tali occasioni si provvederà della fede de' cambj fatti nell' ultima borsa, e formerà colle basi di essa il conto di ciascuna negoziazione, comprendendovi l'importo dello sconto convenuto. Questo conto vistato dal Controloro generale, ed approvato dal detto Ministro formerà il discarico del Tesoriere presso la Gran Corte de'Conti per siffatta operazione. Indi presenterà alla firma dello stesso Ministro le cambiali in corrispondenza, che girerà a' negozianti co' quali avrà contrattato, al momento che da essi gli sarà pagato l'importo della negoziazione, a' termini del conto stabilitone; e l' importo netto sarà introitato sotto la stessa madrefede della Tesoreria generale; beninteso, che il compimento di tali negoziazioni nascente dalle spese di cambio, interesse, mezzania, ed altro, sarà rimborsato al Tesoriere generale dal Pagator generale con liberanze, che lo Scrivano di Razione trarrà a di lui beneficio dietro ordinativi del Ministro delle Finanze.

A r t. 30.

Il Tesoriere generale ad oggetto di centralizzare tutti gl' introiti de' Ricevitori generali suoi sostituti, dovrà da costoro ricevere non solo i versamenti in numerario e valori per numerario co' rispettivi elenchi che gli accompagnano, ma bensì lo stato distinto degli esiti fatti sì civili che militari unitamente a'documenti, affinchè se ne possa prendere ragione sommaria nella Tesoreria d' introito, per quindi trasmettersi i documenti suddetti al funzionario della stessa Tesoreria cui appartengono. Indi il Tesoriere per quanto riguarda i versamenti in numerario ed in valori per numerario, dopo averli verificati cogli elenchi d' invio, ne darà sulle sue scritture credito corrispondente alle rispettive parti versanti, e debito alla sua madrefede nel Banco o al suo portafoglio, rilasciandone le ricevute contabili a' Ricevitori generali per lo discarico vidimate dal Controloro generale.

Per quanto riguarda poi gli esiti, il Tesoriere generale, come si è detto, ne terrà conto sommario provvisoriamente a favore dei Ricevitori generali per quindi discaricarne la sua scrittura, e darne credito definitivo a'Ricevitori medesimi, allorchè il Pagator generale, ch'è il funzionario presso di cui debbono figurare gli esiti del Real servizio, gli ammetterà a suo debito e stabilirà le ricevute contabili che passerà al Tesoriere generale, il quale dopo averne presa ragione, distaccherà il ricevo dalla matrice per rimetterlo al detto Pagatore generale, come pratica per tutti gli altri versamenti che gli fa, e conserverà la matrice per appoggiare il suo conto da rendere alla Gran Corte de' Conti.

A r t. 31.

Il Tesoriere generale in forza delle sue attribuzioni dirige le operazioni de' Ricevitori così generali che distrettuali, non solo per lo metodo di scrittura, ma benanche per lo incasso de' fondi; a quale oggetto gli saranno rimessi da'Ricevitori generali in ogni dieci giorni:

1.° Gli Stati di situazione.

2.° Gli Estratti del Giornale di cassa.

3.° Le Matrici delle ricevute.

Da' Ricevitori distrettuali poi:

1.° Gli Estratti di cassa in ogni dieci giorni.

2.° Le Matrici delle ricevute egualmente in ogni dieci giorni.

3.° Gli Stati di situazione mensuale.

Questi elementi che sono necessarii a far conoscere la situazione delle rispettive casse, saranno compilati secondo i modelli che i suddetti Ricevitori generali e distrettuali riceveranno, ed a norma delle richieste, che dallo stesso Tesoriere potranno loro esser fatte tanto per rapporto alle operazioni d' introito ed esito, quanto per lo stato della percezione.

A r t. 32.

È autorizzato il Tesoriere generale ad infliggere delle multe, coll'approvazione del Ministro delle Finauze, a danno di que'Ricevitori generali o distrettuali che trovassc oscitanti nell' adempimento de'proprj doveri, relativamente all'esatta spedizione delle loro carte contabili, ed alla regolarità delle scritture.

A r t. 33.

È egualmente autorizzato di accordo col Controloro generale di proporre al Ministro delle Finanze, secondo il bisogno, le verifiche di casse de' Ricevitori generali e distrettuali, che dessero de' fondati sospetti di malversazione, o che presentassero un forte arretrato di percezione, come ancora la sospensione, o destituzione de'Ricevitori medesimi, nel caso che risultassero effettivamente malversatori, o che trascurassero di adempire a' loro principali doveri.

A r t. 34.

Laddove i Ricevitori generali avranno mancato di soddisfare in tutto o in parte qualcheduna delle obbligauze da essi loro sottoscritte per l'importo della contribuzione fondiaria alla scadenza, è autorizzato il Tesoriere generale di officiare l' Intendente della Provincia cui appartengono, affinchè spedisca contro de' medesimi un Commessario a loro spese da rimanere per quel tempo che si crederà necessario.

La durata della coazione spedita contro il Ricevitore generale, e le disposizioni da dare in caso di continuato inadempimento, saranno, di accordo come sopra col Controloro generale, regolate volta per volta dal Tesoriere generale, il quale prenderà all'uopo gli ordini del Ministro delle Finanze.

ART. 35.

È autorizzato del pari il Tesoriere generale, di accordo col Controloro generale, di far verificare e sorprendere le casse delle diverse Amministrazioni finanziere, tostochè crederà che il bene del Real servizio lo richiegga. In tale caso però, il verificatore destinato all'oggetto, dovrà prima presentarsi al Capo della rispettiva Amministrazione, cui renderà ostensivi gli ordini ricevuti, e col quale si metterà di accordo per le operazioni da farsi.

SEZIONE II.

Degli Esiti del Tesoriere Generale.

ART. 36.

Gli esiti ordinarj del Tesoriere generale sia per Banco, sia in valori di portafoglio, consisteranno semplicemente ne' versamenti che egli dovrà fare al Pagatore generale, dietro avviso scritto del Controloro generale. Tali versamenti, laddove dovranno essere per Banco, saranno eseguiti per mezzo di polizze vistate, e controllate dal Controloro generale colla seguente formola:

Banco pagate al Pagatore generale D. . . . . per introitarli nella madrefede della Pagatoria generale.

Il Banco rimarrà responsabile che delle indicate polizze niuno altro uso si faccia se non se d'introitarsi sotto la suddetta madrefede. Nel caso poi che i versamenti dovranno essere in valori di portafoglio, se ne formerà un distinto elenco accompagnato da siffatti valori che verranno girati al Pagator generale; il qual elenco dovrà essere munito del visto del Controloro generale. Una eguale richiesta scritta

verrà da quest' ultimo funzionario fatta al Tesoriere generale per la quantità de' fondi, che potranno occorrere al Pagator generale in ciascuna Provincia, onde abilitarlo alla soddisfazione de' suoi mandati che rilascerà a favore degl' impiegati, ed altri creditori del Governo ivi domiciliati, pagabili da' Ricevitori generali. Il Tesoriere generale in corrispondenza di queste richieste darà le sue autorizzazioni a favore del Pagator generale.

A r t. 37.

È autorizzato altresì il Tesoriere generale, in concorrenza del Controloro generale, all' esecuzione di taluni esiti straordinarj, pei seguenti casi cioè:

1.° Per le somme in numerario effettivo che potranno bisognare in soccorso alle casse de' Ricevitori generali, laddove i pagamenti di cui son questi gravati, fossero per qualche circostanza superiori alle loro risorse.

2° Per acquistare a danaro contante lettere di cambio in piazza, per servizio della Tesoreria generale, ogni qualvolta ne avrà la facoltà dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze, giustificandone l' importo colla fede de' cambj vistata dal Controloro generale, ed approvata dallo stesso Ministro

3.° Per le restituzioni a favore di coloro che avessero improntate delle somme alla Tesoreria generale. Siffatte restituzioni, qualora riguardino somme ricevute dalla Tesoreria nel corso dello anno in cui si è nell' obbligo di fare la restituzione, avranno bisogno della sola autorizzazione ministeriale, che sarà posta in appoggio del conto. Qualora poi fossero per somme ricevute dalla Tesoreria negli anni precedenti, i di cui conti e scritture trovansi chiusi, in tal caso a dippiù dell' autorizzazione ministeriale, dovrà precedere la dichiarazione del Tesoriere generale di aver fatto notare il pagamento ch' esegue, in margine delle scritture, dove

figurano ad introito le somme che si restituiscono. Appoggiato in tal modo l' esito, la Gran Corte dei Conti farà praticare in margine del conto di quell' anno cui riguarda la restituzione, il notamento corrispondente alla dichiarazione del Tesoriere generale espressa dalla dicitura della partita di esito. Lo stesso sistema sarà osservato per le significatorie della Gran Corte de' Conti, il di cui importo essendo stato una volta pagato dai Contabili significati venisse loro posteriormente bonificato con nuova ordinanza della Gran Corte medesima.

Sono eccettuate da queste disposizioni le restituzioni a favore delle diverse Amministrazioni finanziere, le quali debbono figurare ne' conti rispettivi che trovansi stabiliti nella Tesoreria d' introito.

4.° Per le anticipazioni di conto della Sicilia, in seguito di ordine del Ministro delle Finanze, da rivalersene sulla Tesoreria dei Dominj oltre il Faro con cambiali di firma del detto Ministro a di lui ordine.

5.° Per qualche caso di urgenza in cui il riferito Ministro delle Finanze stimerà di ordinare pagamenti provvisorj, da regolarizzarsi in seguito con ordinativo de' rispettivi Ministeri.

6.° E finalmente per le anticipazioni all' Agente del contenzioso per ispese di liti, da regolarsi così fatte anticipazioni, non che le restituzioni che ne derivano, quando si tratti di spese ricuperabili, a tenore del regolamento ministerialmente approvato.

In questi soli casi è autorizzato il Banco di far notare sulla madrefede *Tesoreria generale* le polizze che verranno dal Tesoriere rilasciate, quantevolte però sieno state precedentemente vidimate dal Controloro generale, e sottoscritte dal Ministro delle Reali Finanze colla seguente decretazione: *Si noti al Banco per ducati . . . . Il Ministro delle Finanze.* Oltre a ciò i titoli di credito che per disposizione superiore saranno dichiarati di non valore, e que' derivanti da anticipazione di rendita consumata negli anni precedenti che si estinguono nell' anno successivo,

saranno portati in esito nel conto sotto la rubrica *di deduzione superiormente autorizzata.*

A r t. 38.

Potrà inoltre il Tesoriere generale mettere in esito gli effetti del suo portafoglio con inviargli a'Ricevitori generali del Regno, ogni qualvolta la prudenza gli suggerirà che ne riesca facile la riscossione per mezzo de'medesimi, come sta detto. In tali casi ne darà debito ai suddetti Ricevitori generali sulle sue scritture come sovvenzione di fondi fatta ad essi. Il Controloro generale interverrà in tale operazione, e dovrà munire di visto gli elenchi che accompagnano i detti effetti.

A r t. 39.

Dovendo il servizio de'Ricevitori generali e distrettuali continuare ad essere lo stesso di quello praticato finora, a norma dei rispettivi Decreti e Regolamenti; qualora avvenisse che per mancanza di fondi in qualche Ricevitoria generale le cambiali tratte sopra di essa venissero protestate, e prive di pagamento, sarà questo fatto a favore degli ultimi giratarj esclusivamente dalla Ricevitoria generale di Napoli, così per la sorte principale, come per l'importo delle spese e conto di ritorno, rimanendo incaricato quel Ricevitore generale di eseguire tale rimborso in vista della speciale autorizzazione che ne dovrà ricevere dal Tesoriere generale al momento della presentazione delle cambiali, tanto esigendo la buona fede pubblica. In questi casi il Ricevitore generale di Napoli farà figurare nelle sue scritture il pagamento eseguito della sorte principale delle cambiali, come una sovvenzione di fondi fatta al suo collega della Provincia sopra di cui erano esse gravate, e spedirà le cambiali debitamente quietanzate al medesimo, il quale è obbligato di darsi debito dell'impor-

to ed accreditarne il prefato Ricevitore generale di Napoli, cui rimetterà la sua ricevuta contabile, ed invece farà figurare l'esito corrispondente delle cambiali medesime sulle sue scritture come se in realtà fossero state da lui estinte. Per le spese di protesto poi e conto di ritorno, che saranno state del pari soddisfatte dal Ricevitore generale di Napoli, rimane incaricato il Tesoriere generale di verificare se il rifiuto del pagamento fatto dal Ricevitore della Provincia sia stato regolare e legale, cioè coll'intervento del Controloro Provinciale, e dell'Intendente, e se la situazione della cassa da cui si è negato il pagamento, era effettivamente tale da non poterlo adempire: cosicchè nel caso affermativo ne farà rapporto vistato ed approvato dal Controloro generale al Segretario di Stato Ministro delle Reali Finanze, il quale ordinerà una liberanza di regolarizzazione a favore del suddetto Ricevitore generale di Napoli, affinchè egli possa far figurare regolarmente l'esito delle suddette spese sulle sue scritture giustificato dal mandato del Pagator generale. Nel caso contrario poi il Tesoriere generale, di accordo col Controloro generale, proporrà al detto Segretario di Stato Ministro delle Reali Finanze di far cadere a carico del Ricevitore generale in colpa l'importo delle spese e conti di ritorno; ed allora il Ricevitore generale di Napoli per tutta la somma da lui pagata, farà l'operazione di sopra descritta, cioè di rappresentarla sulle sue scritture come sovvenzione di fondi fatta al di lui collega, il quale rimarrà obbligato sotto pena di sospensione di darsene debito, con rimetterne la corrispondente ricevuta contabile al Ricevitore generale di Napoli, rifacendone immediatamente la cassa di suo proprio danaro.

A r t. 40.

In caso di bisogno il Tesoriere generale coll'intervento del Controloro generale potrà autorizzare il giro de'fondi da una Ricevitoria generale all'altra, sia per sovvenirla di somme, sia per far estinguere un pagamento disposto in una cassa da un'altra, ove si trovasse la parte prendente.

SEZIONE III.

De' Sostituti del Tesoriere generale ne' Dominj oltre il Faro.

ART. 41.

Ne' Reali Dominj oltre il Faro vi saranno due Tesorieri d' Introito, uno in Palermo pe' Valli di Palermo, Trapani, Girgenti, e Caltanissetta, e l'altro in Messina pe' Valli di Messina, Catania, e Siracusa, i quali saranno quell' istessi che funzionano da Sostituti del Pagator generale, come è detto all'articolo 12. Costoro faranno l'incasso dal Tesoriere Politico della Sicilia delle annue once 700,000 designate pe' due servizj della Guerra e Marina, secondo il contingente che verrà stabilito per ciascheduno, e secondo le istruzioni che saranno in proposito loro date. Questo incasso formerà il carico rispettivo dell' introito de' suddetti Sostituti Tesorieri, oltre dell' altro che potrà provenire da rimesse in effettivo numerario, o in valori da incassare, che verranno spediti dal Tesoriere generale di Napoli a detti due funzionarj suoi dipendenti di Palermo e Messina.

ART. 42.

Cureranno essi la realizzazione di quei valori, che il Tesoriere generale sarà in grado d' inviare loro, per farne introito ne' loro conti, come sovvenzioni di fondi, rilasciandone le ricevute contabili a favore del detto funzionario.

ART. 43.

In ogni mese rimetteranno in Napoli al Tesoriere generale lo stato della percezione fatta del rispettivo contingente, in cui figureranno distintamente le somme incassate, quelle esitate, e il residuo

esistente. Lo stato suddetto dovrà essere verificato e corroborato della firma del Sostituto del Controloro, di cui si farà menzione in appresso; e dovrà essere accompagnato dalle cambiali estinte, e dalle ricevute del Sostituto del Pagator generale, come si dirà nel seguito.

A r t. 44.

L'esito de'due Sostituti del Tesoriere generale in Sicilia potrà essere soltanto; 1.° o per versamenti che dovranno essi fare a' Sostituti del Pagator generale; 2.° o per la soddisfazione delle cambiali, che il Ministro Segretario di Stato delle Finanze addosserà loro all'ordine del Tesoriere generale; 3.° o per le spedizioni in numerario effettivo, che secondo le circostanze potessero essere obbligati di fare al Tesoriere generale in Napoli.

A r t. 45.

Il Tesoriere generale nel ricevere le cambiali estinte, debitamente quietanzate, ne darà credito a' suoi Sostituti nel conto corrente che tiene aperto nelle sue scritture, e ne rilascerà ad essi le ricevute contabili.

SEZIONE IV.

De' bilanci e del chiudimento annuale della scrittura del Tesoriere Generale.

A r t. 46.

Ne' primi quindici giorni di ciascun mese il Tesoriere generale formerà lo stato della percezione di tutto il Regno pel mese scaduto, e questo controllato dal Controloro generale, sarà rimesso alla Gran Corte de' Conti.

A r t. 47.

Nella fine di ogni sei mesi il Tesoriere generale formerà il suo bilancio di cassa, rapportandovi in dettaglio tutti gl' introiti e gli esiti, che avranno avuto luogo nel corso del semestre, colla distinzione, pe' primi, delle parti versanti, e della specie dei versamenti, cioè se in numerario, o in effetti di portafoglio, e pei secondi, delle parti prendenti, e della qualità de' pagamenti, cioè se in polizze di banco, o in valori di portafoglio, e notando il risultamento della resta in cassa, la quale per numerario dovrà essere perfettamente uniforme a quella esistente nella madrefede, e per gli effetti a quelli esistenti nel portafoglio. Questo bilancio dovrà essere controllato dal Controloro generale, ed indi passato alla Gran Corte dei Conti.

A r t. 48.

Sarà obbligo del Tesoriere generale, in ogni fine d' anno, di farsi rendere conto dal Pagator generale di tutte le polizze rimaste indistribuite per un anno, e di esse fare introito in un conto a parte, per impiegarne il prodotto in acquisto di rendite inscritte sul Gran Libro, precedente autorizzazione ministeriale, riserbandone una somma corrispondente per far fronte alle richieste delle parti interessate, giusta il regolamento in vigore per questa parte di servizio.

CAPITOLO II.

Dello Scrivano di Razione.

SEZIONE I.

De' doveri in generale ed attribuzioni dello Scrivano di Razione.

ART. 49.

Lo Scrivano di Razione è incaricato di disporre la spedizione delle liberanze per tutt' i pagamenti a carico dello Stato, per gli esiti così del Ramo civile, che del Ramo di Guerra e di Marina nei Reali Dominj al di qua del Faro, e per gli esiti dei detti due rami di Guerra e di Marina ne' Reali Dominj al di là del Faro, tenendosi per questi ultimi presenti gli articoli seguenti 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. Tali pagamenti verranno da esso disposti per conto de' crediti de' diversi Ministeri, e ne' termini del presente Regolamento.

Le liberanze verranno dirette al Pagator generale, dopo che saranno state verificate, e vidimate dal Controloro generale, distinguendo quelle da estinguersi con polizze di banco, da quelle da realizzarsi dalle casse de' Ricevitori generali delle Provincie del Regno.

ART. 50.

A tal effetto il Regio Scrivano di Razione deve liquidare il dritto, e la spettanza di tutti gli averi del Personale, cioè de' soldi, soprassoldi, indennità, sussidj, e qualunque assegnamento perio-

dico appartenente a' funzionarj civili e militari, e ad Uffiziali, ed impiegati di qualunque grado o classe, a norma de' diversi piani organici, delle tariffe, e delle particolari Sovrane concessioni.

Deve altresì liquidare le spese di sussistenza di ogni natura, e degli ospedali pel real Esercito di terra e di mare stanzionati in tutt'i citati Reali Dominj, a tenore de'contratti e delle amministrazioni in economia sovranamente approvate, e finalmente in altro modo, che a misura delle urgenze, o di circostanze straordinarie potrà essere da S. M. disposto. Quelle liquidazioni di sussistenze, e di ospedali bisognevoli in Sicilia, che non dipendessero da un appalto generale, ma i di cui contratti riguardassero soltanto il servizio di que' Reali Dominj, saranno stabilite provvisoriamente come più chiaramente si dirà in appresso, da'Sostituti dello Scrivano di Razione colla facoltà di liberarne anche provvisoriamente gli avanzi, allorchè ne risulteranno. Ed infine è nell'obbligo parimente di formare gli aggiusti di soldi, prest, ed indennità, non che quelli di provvisione a'reggimenti e corpi del Real Esercito di terra e di mare stanzionato in tutt' i Reali Dominj.

Art. 51.

Affinchè lo Scrivano di Razione ottenga la celerità delle operazioni relative alla sua carica, è autorizzato a corrispondere direttamente per oggetti, che non alterano le leggi, ed i regolamenti finanzieri amministrativi, con tutt'i Ministri Segretarj di Stato, con gli Intendenti militari, Intendenti e Sotto-Intendenti civili, col Commessariato di guerra, e con qualunque altra Autorità civile, o militare.

ART. 52.

È accordata allo Scrivano di Razione, analogamente agli antichi Sovrani stabilimenti, e tanto convenendo al bene de' Reali interessi, la facoltà, tutte le volte che lo crederà necessario, non solo di assistere alle riviste periodiche, che si passano dai Commessarj di guerra a' corpi tutti del Real Esercito di terra, e di mare, non esclusa la marineria nelle diverse sue classi a bordo dei Reali legni di guerra, ed il Corpo della Maestranza, ma passarle altresì egli medesimo e straordinariamente, rendendone avvertito il Ministro di Guerra, e Marina, ed il Comandante militare del luogo. A tale oggetto resta determinato che i Capi militari dell' uno e dell'altro ramo di qualunque grado prestino tutta la loro assistenza allo Scrivano di Razione, trattandosi di un atto di somma importanza per lo Real servizio.

SEZIONE II.

Degli esiti di competenza dello Scrivano di Razione.

ART. 53.

Dal primo di Gennajo 1824 in poi tutti gli esiti del Regno saranno divisi in tre classi, cioè:

Prima classe — Personale.
Seconda classe — Materiale.
Terza classe — Spese impreviste.

A R T. 54.

La prima classe riguarderà i soldi, i soprassoldi, e le indennità di ogni natura, ed ogni altro emolumento attaccato al soldo.

Le somministrazioni de' viveri e foraggi, per lo mantenimento delle truppe di terra e di mare, il vitto, il mobilio, ed i medicamenti a' militari infermi negli ospedali apparterranno benanche alla prima classe, come ancora la somministrazione de' letti ne' quartieri, qualora si esegua per appalto generale.

Si eccettuano da siffatte prescrizioni tutte quelle spese di simile natura, che si eseguono co' fondi provinciali, a disposizione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, le quali continueranno ad appartenere alla seconda classe.

Apparterranno ancora alla detta prima classe i ruoli provvisorj conosciuti fin oggi, e che potranno stabilirsi in seguito, tanto per sussidj mensuali sotto qualunque rapporto, quanto per premio a coloro che dan cauzione per impieghi loro affidati, e per interesse in fine dovuto a' capitalisti per crediti arretrati, liquidati, e da liquidarsi contro le Reali finanze, non escluso per questi ultimi il pagamento de' rispettivi capitali, da trasferirsi sul Gran Libro del Debito Pubblico in iscrizioni.

A R T. 55.

La seconda classe s' intende relativa a' pagamenti degli oggetti del materiale, di costruzioni di fabbriche, di armamenti, di stampe, di mantenimento di strade, projetti, detenuti civili, soccorsi ed altro, i di cui oggetti saranno specificati negli stati discussi dei Ministeri.

ART. 56.

La terza classe si riferisce ordinariamente a spese straordinarie ed impreviste ne' detti Stati discussi.

ART. 57.

Gli esiti della prima classe saranno disposti dallo Scrivano di Razione sotto la sua responsabilità, e di quella del Controloro generale, e con la guida degli assienti, e de' documenti, come più estesamente si dirà in seguito.

Quelli della seconda e terza classe non potranno disporsi senza gli ordinativi de' diversi Ministeri, distinti per Capitoli e per Classi.

SEZIONE III.

De' documenti per le liberanze dello Scrivano di Razione.

ART. 58.

Lo Scrivano di Razione dovrà ricevere dal Ministro delle Finanze gli stati discussi annuali distinti per Capitoli e per Classi, ad oggetto di conoscere i crediti accordati da S. M. a ciascun Ministero pe' bisogni relativi al personale e materiale del rispettivo Dipartimento.

Nel caso in cui qualche capitolo nel corso dell' anno abbia bisogno di aumento di credito, questo non potrà altrimenti riconoscersi che in virtù di un Real Decreto. Laddove però si tratti di aumento di credito per inversioni da un capitolo all' altro della stessa classe, o di una classe all' altra, esclusa sempre la prima, i

di cui crediti non possono essere invertiti ad altra classe come possono essere aumentati; ciò potrà avere effetto mediante un rapporto motivato a S. M. del Ministro Segretario di Stato del carico, e la comunicazione al Ministro delle Finanze della Sovrana approvazione impartita su di esso, per via di Sovrani Rescritti.

A r t. 59.

Dal detto Ministero delle Finanze riceverà del pari lo Scrivano di Razione le copie conformi di tutt' i Reali Decreti, che trattino di Leggi, Piani, Tariffe, nomine a cariche d' impieghi, modifiche, stabilimenti nuovi, promozioni, destituzioni, ed ogni altro oggetto infine che produca un movimento, tanto sugli stati discussi, quanto sugli assienti, che regolar debbono la liquidazione degli averi competenti sia in danaro, che in natura.

A r t. 60.

Da' Commessarj di guerra, e da quelli de' ruoli e delle rassegne della Real Marina destinati in tutt' i Reali Dominj al di qua e al di là del Faro, o degli altri incaricati di tali funzioni, saranno rimessi allo Scrivano di Razione gli estratti di rivista mensuali dei Reggimenti e Corpi militari, non che i fogli di rivista de'Generali ed altri Uffiziali isolati di qualunque grado, distinti per classi, ne' periodi stabiliti dalle rispettive Ordinanze Amministrative.

Negli stati suddetti dovranno essere descritti tutti gli Uffiziali isolati di ciascuna Provincia, essendo vietato allo Scrivano di Razione di accettare per dette classi certificati separati de'Commessarj di guerra, giacchè non saranno ammessi dalla Gran Corte de'Conti nella reddizione dei conti del detto funzionario.

ART. 61.

La forma de' quadri di effettivo, de' fogli di Rivista e dei boni di fornitura di viveri e foraggi, non che i periodi, ed i modi nei quali dovranno quelli pervenire alla Scrivania di Razione, saranno regolati in conformità del prescritto nell'Ordinanza dell'Amministrazione militare.

ART. 62.

Riceverà del pari lo Scrivano di Razione da'fornitori, o incaricati di sussistenze, casermaggio, o spedali, ed altri oggetti relativi a'Reali Eserciti di terra e di mare, così in Napoli, che di tutte le Province del Regno i ricevi totali della fornitura da essi fatta, o per appalto o per economia, ed accompagnati da un distinto elenco in tripla spedizione, per le operazioni che saranno dinotate in seguito.

ART. 63.

I Capi degli Ospedali militari e civili faranno pervenire allo Scrivano di Razione in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno dieci del mese seguente lo stato individuale delle giornate cagionate dagl' infermi, distinguendo in essi il corpo, il battaglione, la compagnia, o la classe cui appartiene ciascun individuo, ed indicando il giorno dell'entrata, quelli della permanenza, e quello dell' uscita dall'ospedale.

Saranno uniti a' detti stati mensuali gli estratti individuali per corpo, e ciascun estratto conterrà le stesse distinzioni prescritte di sopra.

ART. 64.

Da tutt'i Ministri direttamente riceverà lo Scrivano di Razione gli ordinativi da disporsi per oggetti relativi alla seconda classe distintamente per capitoli, ed analogamente a' rispettivi stati discussi, eccettuato il Ministero di Guerra e Marina, per lo quale gli Intendenti rispettivi trarranno gli ordinativi.

ART. 65.

Da' Ministeri suddetti riceverà la Scrivania di Razione tutt'i contratti per forniture di sussistenze, ed i materiali analoghi di qualunque natura, da stabilirsi dalla Giunta de' contratti de' rispettivi Dipartimenti di Guerra e di Marina, non che dagl' Intendenti provinciali o da qualunque altro funzionario, o Capo di Amministrazione dipendente dal Ministero delle Finanze, o da altro Ministero; ben inteso che qualunque contratto dovrà essere munito della Sovrana approvazione, eccetto quelli per li quali S. M. abbia già accordato, o vorrà accordare una dispensa, a tenore de' particolari regolamenti di ciascun Ministero

SEZIONE IV.

Della liquidazione, e delle liberanze per le spese di prima classe ne'Dominj al di qua dal Faro.

ART. 66.

Cogli elementi descritti, lo Scrivano di Razione stabilirà la scrittura degli assienti, che sarà unica e complessiva, presso la Scrivania di Razione e la Controloria generale, da servir di norma

9

pe' soldi degl' impiegati civili e militari nei Reali Dominj al di quà, dal Faro e per i soldi degli Uffiziali ed altri Impiegati militari nei Reali Dominj al di là dal Faro.

Stabilirà del pari la scrittura degli stati discussi secondo le norme che verranno in essa stabilite; scrittura che dovrà egualmente essere unica e complessiva nel modo di sopra espresso.

Liquiderà e libererà sui quadri di effettivo gli abbuonconti di paghe, prest, ed indennità ai Corpi de' Reali Eserciti di terra, e di mare, avvertendosi che il prest e gli assegni saranno anticipatamente liberati per quindicine ai corpi stazionati in Napoli, Palermo, e Messina, e per mese intero a quelli di residenza nelle Province e ne' Valli, e che i soldi saranno liberati in fine di ciascun mese.

E qualora avvenga che ne' periodi del mese opportuni alla spedizione de' citati buonconti non fossero pervenuti allo Scrivano di Razione gli enunciati quadri di effettivo, in tal caso le ultime riviste pervenute ne daranno la norma.

A R T. 67.

Mese per mese stabilirà lo Scrivano di Razione gli aggiustí di soldi, ed altri averi in danaro, i quali si comporranno della liquidazione di tutte le spettanze nette del due e mezzo per cento pel fondo delle vedove e de' ritirati, attribuite dalle tariffe in vigore, secondo la forza effettiva di ciascun corpo, che apparirà presente co' fogli di rivista: ciocchè formerà il credito di detti corpi; come ancora si comporranno de' carichi delle somme liberate in buon conto di dette competenze, delle giornate di ospedale, e di qualunque altro carico che gravitar possa in quel mese, ed a quel corpo cui riferir si possa per ordini superiori, e per oggetti di qualunque natura: ciocchè formerà il debito de' corpi medesimi.

Sarà tenuto altresì esatto conto di tutti gli aumenti, e cari-

chi, che cagioneranno i movimenti, che si rileveranno dalle note e dalle osservazioni cifrate da' Commessarj di guerra e di marina negli anzidetti fogli di rivista.

I risultamenti di tali aggiusti, o di debito, o di credito, saranno riportati negli aggiusti de' mesi consecutivi.

E perchè i Consigli di Amministrazione de'Corpi possano conoscere, per la regolarità de' loro conti interni, l' ammontare de' fondi ricevuti dalla Tesoreria generale per mezzo de' rispettivi Quartier Mastri, dovrà lo Scrivano di Razione rilasciar loro un libretto in principio di ogni anno, da lui cifrato, per farvi notare ciò che in buon conto siasi pagato ai suddetti Quartier-Mastri con polizze del Pagator generale, ed in numerario da' suoi Sostituti nelle Provincie.

A r t. 68.

Spedirà parimente lo Scrivano di Razione le liberanze di buon conto a' fornitori delle sussistenze, secondo la forza effettiva della Armata, ed in fine di ogni trimestre ne liquiderà le quantità somministrate a' Reggimenti e Corpi del Real Esército.

Per tali somministrazioni lo Scrivano di Razione rigetterà i boni parziali, qualora fossero stati presentati, di sussistenza giornaliera, sia per l' intero Corpo, sia per qualunque frazione distaccata, o commissionata comunque, ma ammetterà soltanto i ricevi totali per mese sottoscritti da' Membri de' Consigli di Amministrazione e da' Commessarj di Guerra, beninteso che la firma de'Commessarj di Guerra servirà soltanto per l' autenticità dell' atto.

Liquidata che sarà in ogni trimestre la somministrazione delle sussistenze, nel modo di sopra indicato, a favore de' detti fornitori, i boni totali che saranno stati ammessi verranno imputati a' Corpi, formandosi a questi dallo Scrivano di Razione gli Aggiusti di provvisione anche trimestrali. Tali aggiusti consisteranno nel piantare il dritto che ha ciascun Corpo alle razioni di pane, viveri, e forag-

gi, secondo il numero delle teste presenti, che hanno dato luogo agli averi in denaro, e nel carico delle razioni, che come di sopra si è detto, a ciascun Corpo saranno state somministrate da fornitori, o da altri individui delle sussistenze militari.

Il risultamento di tali Aggiusti, laddove portasse un avanzo di razioni, questo sarà valutato a favore de' Corpi a'prezzi de' contratti de' fornitori, ma con la deduzione della quarta parte a favore del Regio Erario. Se poi producesse un debito di razioni, questo sarà valutato a danno del Corpo a doppio prezzo de' contratti stabiliti.

I Corpi però per quelle partite che lo meritano, avranno il dritto alla reintegra della quarta parte e del doppio prezzo lor caricato, dovendo farne per ogni aggiusto trimestrale una domanda allo Scrivano di Razione, acchiudendo un notamento distinto e valutato delle partite che esigano tali reintegre; nella intelligenza, che tali risultamenti di reintegre saranno figurati in quello aggiusto di sussistenze, che sarà per ultimarsi.

A r t. 69.

Qualora le somministrazioni di viveri e foraggi non dipendessero da' contratti, e che per conseguenza non avessero prezzi fissi, ma invece fossero stati somministrati in economia, o per incarichi particolari, e che avessero offerto prezzi diversi, in questo caso sarà adoperato per la valutazione delle risulte degli Aggiusti di provvisione un prezzo coacervato, derivante dalla massa delle razioni somministrate nel trimestre, e dalla unione de' diversi prezzi corsi in quel tempo.

A R T. 70.

Per tutt' i richiami, che potessero competere a' corpi negli aggiusti in denaro, e per le reintegre menzionate di sopra, ne sarà prescritta l' azione a' Corpi, quante volte non ne abbiano avanzata la domanda accompagnata da' corrispondenti documenti, nel termine non maggiore di due mesi, computandosi dal dì della ricevuta de' rispettivi aggiusti, che si dovrà rilasciare dagli Uffiziali commissionati in Napoli.

A R T. 71.

Ad oggetto di allontanare ogni ritardo nella formazione degli Aggiusti in denaro e di provvisione a' Corpi del Real Esercito di terra e di mare, rimane stabilito, che lo Scrivano di Razione debba rimettere tra lo spazio non maggiore di un mese, decorrendo dal giorno dell' arrivo de' fogli di rivista, alle rispettive Intendenze militari gli Aggiusti ultimati e verificati dalla Controloria generale, inviandone contemporaneamente la copia nella valida forma al rispettivo Consiglio di Amministrazione.

Le Intendenze della Guerra e della Marina, avendo delle osservazioni a fare su gli Aggiusti della Tesoreria generale, le dinoteranno in un foglio, e le rimetteranno alla Controloria generale, i di cui impiegati fra giorni quindici, decorrendi dal giorno della ricezione di ogni Aggiusto, di accordo con quelli della Scrivania di Razione lo discuteranno e gli effettivi risultati di tali note, sia per abboni, sia per carichi da praticarsi, figureranno negli aggiusti de' mesi consecutivi, non ancora ultimati.

In caso di discrepanza sulle osservazioni suddette un Ispettor generale di Contabilità della Tesoreria generale, ed il Capo dell'Officio di verifica dell' Intendenza generale dell'Esercito, o della Marina cui l' aggiusto riguardi, esamineranno le quistioni a' termini de' Rego-

lamenti. E qualora questi due funzionarj fossero discordi nella definizione di qualche quistione, in tale caso sarà portato l' affare al Consiglio di Tesoreria, coll'intervento del Capo del rispettivo Officio di Verifica, e questo consesso deciderà la quistione. Laddove poi anche nel Consiglio di Tesoreria vi fusse divisione di pareri, o che il pubblico Ministero, o il Presidente di esso non si uniformasse alla maggioranza de'deliberanti, in tal caso sarà l'affare rassegnato al Ministro delle Finanze, il quale di concerto col Ministro di Guerra e Marina darà le sue diffinitive risoluzioni.

ART. 72.

Indipendentemente dalle quantità di viveri e foraggi, che occorrono per la diaria sussistenza degli uomini, de'cavalli e dei muli del Reale Esercito, lo Scrivano di Razione liquiderà, liberandone lo importo, ogni altro oggetto di sussistenza straordinaria, sia per razioni complete da bocca, sia per approvvisionamenti ordinarj e straordinarj di terra e di mare; nella intelligenza che per simili oggetti, oltre de' contratti, o degl' incarichi particolari, dovranno precedere le Sovrane approvazioni per via di rescritti, dichiarando questi l' oggetto di ogni fornitura straordinaria, ed il modo come discaricarne l' importo per via d' imputazione in caso di consumo, o per via di ricupero in caso di vendita per deteriorazione, e rinnovazione. Sono eccettuati dalla ritualità de' Sovrani rescritti soltanto quelle quantità di viveri, che dovranno imbarcarsi sopra i Reali Legni in corso, pe' quali la Scrivania di Razione si uniformerà alla particolare Ordinanza di Marina.

ART. 73.

Per le liberanze di prima classe relative a' trattamenti, e soldi di tutt' i funzionarj ed impiegati civili, e degli Uffiziali isolati

di terra e di mare, dovranno concorrervi i seguenti documenti, cioè:

Per quelli del ramo civile il certificato di esistenza, e del servizio prestato;

E per quelli degli Uffiziali isolati del ramo militare di qualunque grado e classe, contemplati nelle diverse tariffe dell' Armata di terra e di mare, il certificato di esistenza de' Commessarj di guerra, o di quelli che ne assumeranno le funzioni.

ART. 74.

I Ministri Consiglieri di Stato, i Consiglieri di Stato, i Ministri Segretarj di Stato, ed i Direttori delle Reali Segreterie e Ministeri di Stato non avranno bisogno di documentare la loro esistenza, e molto meno il servizio prestato, giacchè l' una e l' altra circostanza vien bastantemente documentata dall' esercizio delle loro cariche.

ART. 75.

Il Corpo diplomatico in tutte le sue classi non potendo in tempo opportuno documentare la sua esistenza, supplirà a ciò con un foglio mensuale il Ministro degli Affari Esteri, con cui si avviserà la Scrivania di Razione delle variazioni che potranno essere alla sua conoscenza, sia in quanto all' esistenza degl' individui del suddetto corpo, sia in quanto all' esercizio cominciato in caso di nuova carica o di traslocazione da una Corte all'altra.

ART. 76.

I Generali, i Comandanti di Provincia, di Piazze, e di Forti, non che gli Ordinatori, potranno documentare la loro esistenza con certificati sottoscritti da essi stessi, da inviarsi a' Commessarj di guerra per portarli presenti nelle riviste mensuali.

A r t. 77.

I sussidiarj de' diversi Ruoli provvisorj della Tesoreria generale, dovendo far parte degli esiti di prima classe, saranno esentati dall' obbligo di documentare il servizio prestato, fino a che non sarà loro ingiunto un servizio qualunque, bastando per essi di prodursi la fede di vita de' Notaj certificatori, che per Napoli dovranno essere soltanto quelli, che vi si trovano destinati, o che lo potranno essere dal Ministro di Finanze.

In que' Comuni soltanto dove non esistono Notaj certificatori, potranno supplire alle veci di questi ultimi i Notaj particolari, o i Sindaci rispettivi. Le fedi però de' Sindaci saranno vidimate dal Sottintendente del proprio distretto.

A r t. 78.

Il servizio prestato dagli Uffiziali de' Ministeri di Stato, e della Tesoreria generale sarà certificato da' Direttori, o da' Segretarj generali, o dagli Uffiziali maggiori, o di Ripartimento, a norma delle rispettive Istruzioni, o piani organici.

A r t. 79.

Il servizio prestato da tutti gl' impiegati delle Amministrazioni dipendenti da' diversi Ministeri, sarà certificato dal Direttore, Amministratore, o Capo del rispettivo Ramo così civile che militare.

A r t. 80.

I soldi degl' impiegati civili cominceranno a decorrere dal dì del possesso, previo il giuramento a' termini di quanto trovasi adottato ne' particolari stabilimenti di ciascun Ministero.

Quelli degli Uffiziali militari di terra e di mare, decorreranno egualmente dal dì del possesso, da riconoscersi da' fogli di Rivista, previo del pari il giuramento.

Gli atti di giuramento, sì per gl' impiegati civili che pe' militari, dovranno pervenire alla Regia Scrivania di Razione per organo dei rispettivi Ministeri.

A R T. 81.

I soldi dei militari isolati di terra e di mare, che sono e saranno destinati in tutte le Provincie ed i Valli del Regno, compresi gli emolumenti periodici loro attribuiti dalle tariffe vigenti, saranno pagati dal 1.° di Gennajo 1824 in poi con liberanze spedite direttamente in testa loro in tutt' i punti de' Reali Dominj al di qua, ed al di là del Faro, e colle seguenti norme.

I militari di ambi i suddetti rami dimoranti nel Governo di Napoli, e nelle città di Palermo e Messina, proseguiranno ad essere rivistati da' Commessarj di guerra, e da quelli de' ruoli e delle rassegne per la Marina, nella giornata de' 27 di ciascun mese, e sopra gli estratti di rivista da spedirsi subito allo Scrivano di Razione, ed a' suoi Sostituti di Palermo e di Messina, saranno pagati degli averi dello stesso mese, che andrà a spirare.

Quelli poi esistenti nelle altre Provincie o Valli del Regno passeranno rivista nel primo giorno di ciascun mese, e gli estratti di tali riviste dovranno arrivare allo Scrivano di Razione, ed a' suoi Sostituti di Palermo e Messina non più tardi del giorno dodici del mese medesimo. Con tali documenti si spediranno le liberanze del mese che corre sopra il luogo del rispettivo destino, le quali produrranno le disposizioni di pagamento effettivo non più tardi del giorno trenta del mese stesso.

I Ricevitori generali e distrettuali, ed i Segreti e Prosegreti in vista delle corrispondenti autorizzazioni della Tesoreria o de' suoi

Sostituti pagheranno subito gli anzidetti Uffiziali, le di cui firme legalizzate nel modo che si osserva per ogni altro pagamento di simile natura, serviranno di documento per l'esistenza dell'intero mese.

Nelle riviste del mese seguente si terrà conto delle mutazioni avvenute dopo passata la rivista al primo del precedente mese, tanto per parte de' Commessarj di guerra, per la presenza o assenza, quanto per parte della Tesoreria generale e de'di costei Sostituti per aumentare e dedurre la rata degli averi corrispondenti.

Nel caso di passaggio al ritiro, si conteggerà tra la Tesoreria generale e la Direzione generale del Gran Libro del Debito pubblico, a seconda degli speciali Decreti di S. M. e delle relative liquidazioni.

Nel solo caso di morte di qualche militare, per lo quale si sarà spedito il mandato di pagamento, privo per conseguenza della legale firma dell'interessato, sarà tale mandato respinto alla Tesoreria generale per annullarlo colle regole amministrative, salvo il dritto agli eredi di chiedere per le vie ordinarie la rata del soldo dovuto sino al giorno della morte; a quale oggetto rimane vietato a' Ricevitori generali e distrettuali, ed a' Segreti e Prosegreti della Sicilia di ammettere per simili pagamenti di soldo agli Uffiziali isolati di terra e di mare procure di qualunque Notajo, dovendo le quietanze essere sottoscritte di proprio pugno degl'interessati, e col visto dei Ricevitori generali e distrettuali, non che di quello de' Segreti e Prosegreti, da servire tale visto per l'autenticità delle firme.

A r t. 82.

Per facilitare agl' Impiegati del ramo civile, che sono e saranno destinati in tutt' i punti dei Reali Dominj, la riscossione dei soldi, e rimuoverne il ritardo, il quale avverrebbe laddove dovessero spedirsi le liberanze, dopo pervenuti i certificati di esistenza e di servizio prestato, sarà adottato dal primo di Gennajo 1824 in poi il seguente sistema, cioè:

Per quelli di Napoli soltanto si continuerà la spedizione delle liberanze in fine di ciascun mese per banco in testa loro, ed in vista de' certificati suddetti, che le Autorità, ed i funzionarj destinati a rilasciarli con i diversi articoli del paragrafo precedente dovranno far pervenire allo Scrivano di Razione a' venti di ciascun mese.

E per quelli destinati ne' Distretti della Provincia di Napoli, e di tutte le altre Province del Regno, lo Scrivano di Razione formerà in principio del prossimo entrante anno gli stati individuali, ed in doppia spedizione distinti per Ministeri, per Province, per Distretti, e per Capitoli degli stati discussi, a tenore del modello che verrà formato all' oggetto, dimostrando quanto spetti a ciascuno mensualmente per soldo netto del due e mezzo per cento pel fondo vedovile, e de' ritirati, e quindi per ogni altro emolumento di cui trovasi in possesso a tutto Dicembre 1823.

Di detti stati una spedizione sarà dallo Scrivano di Razione rimessa a' Controlori provinciali, coi quali si metterà il funzionario suddetto in corrispondenza, perchè sorveglino e controllino gli analoghi pagamenti a carico de' Ricevitori generali e distrettuali. E l' altra spedizione degli stati suddetti sarà dallo Scrivano di Razione rimessa al Pagator generale, il quale formandone gli esemplari corrispondenti, li rimetterà a' suoi Sostituti Pagatori nelle Province, autorizzandoli a farne eseguire il puntuale pagamento appena spirato ogni mese, ed in vista de' certificati di esistenza e servizio denotati nel precedente articolo, e precisamente nella parte che riguarda gl' impiegati di Napoli.

Ogni qualunque movimento, che dopo la spedizione di detti stati perverrà allo Scrivano di Razione, sarà da questi partecipato a' Controlori provinciali, i quali trascrivendoli litteralmente in un registro li passeranno originalmente a' Ricevitori generali e distrettuali, dietro di loro ricevuta nel detto registro, servendo tali avvisi dello Scrivano di Razione per conoscere tutte le variazioni, che si dovranno tener presenti nella esecuzione de' pagamenti, non più corrispondenti a' primitivi stati.

Dovrà inoltre lo Scrivano di Razione rimettere al Controloro generale ed al Tesoriere generale, soltanto in Gennajo del prossimo entrante anno 1824, contemporaneamente alla spedizione degli enunciati stati generali, un ristretto del totale ammontare di essi distinto soltanto per Provincia, ad oggetto che da questi due funzionarj possansi diramare le autorizzazioni corrispondenti a' di loro Sostituti, e conoscere nel tempo stesso quali fondi debbansi impiegare per la esecuzione de' pagamenti locali, relativamente però a' soldi del ramo civile dipendenti dagli assienti.

A R T. 83.

Soltanto gl' isolati militari e gl' impiegati civili dimoranti nel Governo di Napoli potranno essere pagati per mezzo degli Appoderati, quante volte costoro verranno nominati da' rispettivi Ministri. Saranno conservate altresì le attuali appoderazioni per gl'individui che non hanno assiento della forza attiva de' Dazj indiretti, dell' Amministrazione delle Poste, de' Reali Lotti, delle Acque, Foreste e Cacce, della Regia Zecca, e della Cassa di Ammortizzazione e del Demanio pubblico (queste cinque ultime sino a che non avranno assiento), non che per quelli de' Legni della Real Marina.

Continueranno finalmente le attuali appoderazioni per le spese urgenti delle indicate amministrazioni e di altre ancora che ne potessero avere bisogno per la celerità del servizio, e per lo accerto dei Reali interessi.

Gli Appoderati eligendi da' Ministri, come si è detto, saranno soggetti alle seguenti norme, cioè:

1.° Essi saranno contabili materiali verso la Tesoreria generale e per conseguenza corrisponderanno direttamente col Regio Scrivano di Razione, dipendendo dalla Tesoreria medesima per tutto ciò che riguarderà introito ed esito della rispettiva appoderazione.

2.° Ciascun appoderato nell' uscire da un tal esercizio renderà

il conto al suo successore, il quale, accettato che lo avrà, s'intenderà responsabile di tutte le operazioni del suo antecessore. In caso di dubbj se ne farà rapporto al Ministro delle Finanze. Il silenzio che potrà serbare l' appoderato successore nello assumere le funzioni dell' antecessore, è un indizio dell'accettazione del conto di questo, e da ciò emergerà la sua responsabilità per la gestione dello appoderato, che egli ha rimpiazzato.

3.° Riceveranno per lo primo mese dal Regio Scrivano di Razione lo Stato generale degl' individui relativi a ciascuna appoderazione co'soldi ed emolumenti dovuti a'medesimi, e saranno quindi avvisati officialmente da detto funzionario di ogni aumento o diminuzione che avverrà dopo ricevuto l' anzidetto stato.

4.° Sarà loro liberato in fine di ciascun mese dalla Tesoreria generale una somma equivalente in buon conto a' soldi da pagarsi a carico di ognuno di essi.

5.° Non potranno ricevere un secondo buon conto, se non avranno giustificato il primo.

6.° La giustificazione della somma ricevuta dovrà consistere nel conto da rimettere al Regio Scrivano di Razione in doppia spedizione non più tardi del giorno 15 di ciascun mese pel mese precedente.

In questo caso sarà portato ad introito la somma ricevuta dalla Tesoreria generale, e ad esito i soldi ed altri emolumenti pagati agl' impiegati o agli Uffiziali compresi nella rispettiva appoderazione.

7.° Dovranno unire al conto suddetto gli analoghi documenti; cioè i certificati di esistenza e servizio prestato, i fogli di rivista, e le ricevute delle parti prendenti secondo il modello che riceveranno dal Regio Scrivano di Razione, nell' intelligenza, che non dovranno ammettersi procure, ma le ricevute suddette dovranno essere sottoscritte dagl' interessati medesimi, e vistate dagli appoderati, valendo il detto visto per autenticità della firma. Per gli

analfabeti sarà supplito col segno di croce, intervenuto da due testimonj, e col visto anzidetto dell' appoderato.

Dalla presentazione de' documenti suddetti sono eccettuati gli appoderati di quelle Reali Segreterie e Ministeri di Stato, pei quali i rispettivi Ministri stimeranno opportuno di far continuare il sistema delle appoderazioni. In giustificazione dell' impiego de' fondi ricevuti questa classe di appoderati è facoltata, giusta lo stabilimento in vigore, a rimettere uno stato emarginato degli Uffiziali compresi nell' appoderazione, il quale servirà di documento alla Scrivania di Razione pel riceyo de' soldi pagati loro dagli appoderati.

8.° Delle risulte di debito o di credito degli appoderati nel rispettivo conto lo Scrivano di Razione terrà ragione nello spedire il primo a buon conto che siegue la liquidazione del conto medesimo.

9.° Gli appoderati delle spese urgenti delle diverse amministrazioni saranno egualmente contabili materiali verso la Tesoreria generale, e corrisponderanno collo Scrivano di Razione; ben inteso che la giustifica del rispettivo conto sarà data in fine di ogni trimestre, e precisamente nel corso del primo mese del trimestre seguente, ponendosi all' appoggio gli analoghi documenti.

10.° E finalmente sarà in principio di ogni anno rilasciato dallo Scrivano di Razione a ciascun appoderato un libretto, in cui il Pagator generale della Tesoreria generale, ed i suoi Sostituti nelle Provincie e ne' Valli, dovranno registrare tutt' i pagamenti che per effetto delle liberanze dello Scrivano di Razione, e de' suoi Sostituti saranno stati fatti all' appoderato medesimo.

A r t. 84.

In fine di ogni decade saranno tenuti i Ricevitori generali di rimettere al Tesoriere generale per numerario tutt' i documenti contestanti gli esiti di sopra descritti, e separatamente dagli altri esiti, ch' essi eseguir dovranno in forza di mandati del Pagator ge-

nerale, e de' boni a matrice degl' Intendenti, e di altre autorità sulle somme poste alla di loro disposizione, descrivendoli in uno stato in triplice spedizione, secondo il modello che verrà trasmesso dal Regio Scrivano di Razione. Il Tesoriero generale accusando ricezione de' documenti in piè di uno de' detti stati, lo invierà a' suoi Sostituti per loro cautela provvisoria, e quindi trasmetterà allo Scrivano di Razione i documenti medesimi con le altre due copie degli stati. Lo Scrivano di Razione facendone eseguire la verifica con le scritture, e cogli elementi che possiede nel suo Officio, disporrà le liberanze di regolarizzazione, previo il discarico e la scritturazione di esse nella sua contabilità, rimettendo una spedizione di detti stati al Tesoriere generale con la dichiarazione di essersi riconosciuti regolari.

Per effetto delle operazioni prescritte di sopra, incontrando lo Scrivano di Razione de' documenti difettosi o irregolari, li rimetterà al Controloro provinciale per procurarne la regolarizzazione dai Ricevitori generali e distrettuali, deducendone l' ammontare in piè degli stati espressi nell' articolo precedente.

La regolarizzazione poi de' documenti rifiutati dovrà pervenire allo Scrivano di Razione per organo di detti Controlori provinciali non più tardi di giorni venti dalla data della ricezione, e con duplicati stati suppletorj, per praticarsi su di essi le stesse operazioni di risulta descritte di sopra pe' primitivi stati decadarj.

Lo Scrivano di Razione subito che avrà avuto tali documenti regolarizzati, li farà nuovamente verificare fra lo spazio preciso di una settimana, osservando se gli adempimenti sieno stati eseguiti a tenore della lettera di rifiuto. Occorrendo però di dover respingere nuovamente qualche documento per non essere stato completamente regolarizzato, il Ricevitor generale sarà tenuto di regolarizzarlo fra un' altra settimana, elasso il qual termine resterà di niun valore, e l'importo andrà a suo danno. La stessa misura di rigore rimane prescritta contro i detti Ricevitori generali per quei documenti rifiutati

due volte, che quantunque restituiti in tempo debito, fossero nel caso di esserè rifiutati la terza volta, giacchè non saranno più rimessi nelle Provincc; anzi ne sarà fatto rapporto al Ministro delle Finanze per gli espedienti di rigore, che si crederanno convenienti.

A r t. 85.

Per gl' interessi da liberarsi semestralmente a' capitalisti creditori della Regia Corte, sia pel ramo degli emigrati, che per ogni altro cespite liquidato a loro favore dalla commissione creata da S. M. coi Reali Decreti de' 23 Marzo 1818, e 5 Marzo 1819, non occorre di esigersi altro documento, all' infuori di quelli, ch' emergere potranno dagli stati di liquidazione. Tali creditori però non potranno essere pagati dopo l' assiento fattone, se non quando avranno essi giustificato di non essere debitori della Tesoreria generale, o di altre Amministrazioni fiscali.

SEZIONE V.

Della liquidazione e delle liberanze per le spese di seconda classe ne' Dominj al di qua dal Faro.

A r t. 86.

Gli esiti di seconda classe per tutt' i Ministeri non potranno disporsi dallo Scrivano di Razione con le sue liberanze, senza che prima non siano a lui pervenuti gli ordinativi da' rispettivi Ministeri, o dalle rispettive Intendenze per la Guerra e Marina.

A r t. 87.

Nessun documento potrà richiedersi per gli ordinativi di seconda classe, ad eccezione di quelli ordinativi che da' Ministeri di guerra e marina saranno tratti per saldo, e final pagamento per l'acquisto di materiali, e per lavori, fabbriche, ed altro, per ognuno de' quali il Ministro ordinatore, e per essi i rispettivi Intendenti militari dovranno unirvi un ristretto del conto denotante il genere acquistato, o il lavoro ultimato col suo importo, e coll' indicazione degli ordinativi di a conto, tratti precedentemente per l' oggetto medesimo.

A r t. 88.

Sono eccettuati altresì gli ordinativi di seconda classe, che saranno tratti per ispese di corse, indennità di accesso de' Magistrati, per indennità di giro de' Verificatori, Ispettori, Controlori, ed altri agenti fiscali dipendenti da' diversi Ministeri, pe' quali saranno uniti agli ordinativi gli analoghi documenti contestanti l' importo della spesa occorsa.

Sono benanche eccettuati gli ordinativi di seconda classe del Ministero degli Affari Interni, che dovranno essere accompagnati da' documenti come quì appresso:

1.° Per le spese destinate pel mantenimento degli Officj del Ministero degli Affari Interni, e delle diverse Amministrazioni che ne dipendono, non si avrà l'obbligo di unire alcun documento in appoggio degli ordinativi, considerandosi accordate le somme rispettive in linea di transazione.

2.° Per la spedizione delle staffette, pel porto delle lettere estere, e pel trasporto de' diversi oggetti pel mezzo del procaccio ad uso del Ministero degli Affari Interni, gli ordinativi porteranno in appoggio lo statino formato nella Direzione generale delle Poste, in cui verrà indicata la somma da pagarsi.

3.° Per le gratificazioni, o sussidj convien distinguere, se sieno personali, o vengano pagati a qualche Sotto ordinatore, a di cui carico rimane la distribuzione de' medesimi. Pe' primi gli ordinativi porteranno in appoggio la sola fede di vita d' un Notajo Certificatore. Pe' secondi non occorre alcun documento. Però se taluna delle gratificazioni portasse con sè l'obbligo di un servizio della persona cui è pagabile, allora oltre il certificato di vita, converrà spedire anche il certificato di servizio, vistato dal Capo di quell'Amministrazione in cui serve, giusta le indicazioni, che saranno date negli ordinativi.

Similmente se un sussidio, o una gratificazione fosse accordata con qualche speciale condizione, l'ordinativo dovrà essere accompagnato da un certificato, in cui dal Capo della rispettiva Amministrazione si spieghi che la condizione rimane adempita, salvo i casi particolari in cui piacesse a S. M. di dispensare alla regola.

4.° Pe'soccorsi annuali, e pe' supplementi di dotazione a'diversi Stabilimenti di Beneficenza, o di pubblica Istruzione, siccome per la maggior parte de' medesimi le somme, che saranno disposte a di loro favore, formano solamente una parte dell' introito, che viene poi completato con le particolari dotazioni, che loro provengono da altri cespiti, niun documento sarà rimesso in appoggio degli ordinativi, mentre i primi sono obbligati a dare il loro conto presso i Consigli degli Ospizii, e nella Gran Corte de'Conti, ed i secondi presso la Gran Corte suddetta. Intanto nello stato discusso annuale, per modo di osservazione verrà indicata l'autorità, presso la quale ciascuno di tali Stabilimenti sarà obbligato di dare il conto complessivo dell' intiera Amministrazione.

5.° Per le spese e dotazioni agli Stabilimenti non compresi nel paragrafo precedente, saranno spediti in ciascun mese degli ordinativi di a buon conto; ed ogni conto trimestrale porterà in appoggio il bilancio dell' introito ed esito accompagnato da'contratti, ove ve ne siano. In tal caso i pagamenti saranno diretti a'Capi di

Amministrazione, o alle Commissioni amministrative, che avranno in conseguenza l' obbligo di esibire gli stati delle spese occorse coi corrispondenti movimenti, oltre i ricevi degli appaltatori. Per le spese in economia gli ordinativi verranno similmente spediti a favore degli Amministratori, i quali a'bilanci trimestrali uniranno la superiore approvazione pel metodo tenuto, le mercuriali, o gli apprezzi dei periti, lo stato de' movimenti, ed i ricevi delle parti prendenti.

6.° Per le spese occorrenti al mantenimento della Regia Università degli studj, e de' gabinetti che ne dipendono, per le Cliniche, per l'Instituto d' incoraggiamento, per la Biblioteca Brancacciana, pel Museo Poliano, per la Chiesa di S. Martino, per incoraggiamento di vaccinazione, e per la scuola di Scenografia, verranno spediti, secondo il bisogno, degli ordinativi di buon conto. I rispettivi Capi di Amministrazione presenteranno il loro conto trimestrale presso il Ministero degli Affari Interni, che avrà cura di metterlo in appoggio degli ordinativi da trasmettersi alla Tesoreria generale. Tali conti saranno vistati ed approvati dalle Autorità cui sono subordinati, e corredati dai ricevi delle parti prendenti. Ove per taluno degl'indicati stabilimenti esistessero delle istruzioni speciali, il conto degli Amministratori sarà reso nelle forme prescritte nelle medesime. Nello Stato discusso annuale si faranno rilevare siffatte circostanze.

7.° Per le somme destinate per lo mantenimento di diversi Comuni del Regno per mancanza di rendite patrimoniali, o di gabelle civiche, i fondi saranno liberati a' rispettivi Intendenti, e gli Amministratori comunali ne renderanno conto, giusta le disposizioni contenute nella Legge del 12 Dicembre 1816.

8.° Per gli assegnamenti a' Teatri, e per le opere pubbliche che potranno essere ordinate da S. M. a carico del Dipartimento degli Affari Interni, all' infuori del contratto che accompagnerà il primo ordinativo, niuno altro documento dovrà rimettersi nella Tesoreria generale, ammeno che non venisse diversamente ordinato da

S. M. per le novelle opere, o pe' nuovi appalti che avranno luogo.

9.° De' fondi provinciali la Tesoreria generale si limiterà all' esame di que' soli documenti che il Ministro ordinatore rimetterà in appoggio degli ordinativi, quando corrispondano alle indicazioni apposte negli ordinativi medesimi, e siano corredati delle firme delle Autorità competenti.

A r t. 89.

Conseguentemente a' principj stabiliti cogli Articoli precedenti, la liquidazione degli oggetti del materiale della Guerra e Marina conosciuti sotto la seconda classe, rimarrà a carico delle rispettive Intendenze generali, le quali ne rimangono contabili dirette verso la Gran Corte de'Conti e quindi obbligate di rimettere alla medesima i conti appoggiati da' rispettivi documenti, non più tardi del mese di Settembre di ciascun anno per l' anno precedente.

A r t. 90.

Per gli ordinativi di seconda classe che saranno tratti per aprirsi de' crediti in Banco ad Ordinatori, a Commessarj di Guerra e di Marina, all'Intendente di Napoli, e ad altre autorità civili e militari, la Scrivania di Razione rilascerà le sue liberanze su' mandati che le verranno diretti dalle autorità suddette.

A r t. 91.

Per gli ordinativi di seconda classe co' quali verranno aperti dei crediti nelle Province del Regno alle Autorità, ed a' funzionarj di sopra espressi, le liberanze della Scrivania di Razione prescriveranno a' Ricevitori generali di tenere l' ammontare alla disposizione delle Autorità medesime, le quali non potranno avvalersene

che coi loro boni a matrice a favore di quelle persone, per le quali tali fondi dovranno impiegarsi, salvo ciò che verrà detto al Capitolo 3.° del Pagator generale.

A r t. 92.

È vietato alle Autorità ed ai Funzionarj sì civili che militari, a disposizione de' quali saranno aperti de'crediti, giusta gli articoli precedenti, di poter trarre de' mandati, o boni a di loro favore, dovendo indicare ne' medesimi il nome ed il cognome delle parti prendenti, l' oggetto de' pagamenti e le somme o per acconto o per saldo, uniformandosi per questi ultimi a quanto sta prescritto nell' articolo 103 per gli ordinativi di saldo, nell' intelligenza che dovranno le dette autorità e funzionarj rimetterne il conto dettagliato con tutt' i legali documenti al Ministero da cui essi dipendono, per la verifica, liquidazione, ed approvazione del conto medesimo, salvo sempre il giudizio della Gran Corte de' Conti, che potrà risultare nella discussione dello stesso, sia in quanto all' Autorità che l' ha formato, sia in quanto al Ministero, e per esso al suo agente che lo abbia ammesso ed approvato. Sono eccettuati dal prescritto nel presente articolo i pagamenti da farsi per le opere pubbliche provinciali dipendenti dal Ministero degli Affari Interni, per le quali sarà tenuto conto non solo de' crediti che verranno aperti dal Ministero co' suoi ordinativi agl' Intendenti, ma benanche delle autorizzazioni del Ministro delle Finanze, per accettarsi i mandati degl' Intendenti a favore de' cassieri delle opere pubbliche dipendenti non già dagl' Intendenti, ma sì bene dalle deputazioni delle opere pubbliche provinciali.

SEZIONE VI.

Delle liquidazioni, e delle liberanze per le spese di terza classe ne' Dominj al di quà dal Faro.

A r t. 93.

Tutti gli ordinativi di terza classe, che ordinariamente riguardano oggetti straordinarj ed imprevisti, e senza de'quali lo Scrivano di Razione non potrà fare le liberanze analoghe, avranno bisogno della Sovrana approvazione, dovendo i Ministri unire a'detti ordinativi il rapporto originale con la sagra firma di S. M., o indicare nei medesimi in quale notamento di simili esiti segnato co' sagri caratteri della M. S. la somma ordinata sia compresa.

Saranno eccettuati da questa prescrizione quegli ordinativi di terza classe, per li quali i Ministri avranno ottenuto da S. M. nei rispettivi stati discussi di poter essere tratti senza altra Sovrana intelligenza.

SEZIONE VII.

Delle spese dei Ponti e Strade ne'Dominj al di quà dal Faro.

A r t. 94.

Il ramo riunito de'Ponti e Strade, Acque e Foreste, e della Caccia, sarà diviso in personale e materiale; e la Tesoreria generale osserverà per tale servizio le seguenti norme per la esecuzione de' corrispondenti pagamenti.

I soldi degl' impiegati del ramo suddetto saranno liberati sulla prima classe per mezzo degli assienti e colla stessa regola stabilita per tutte le altre amministrazioni del Regno.

In quanto alle spese del materiale si eseguiranno le regole seguenti.

A r t. 95.

I lavori delle strade di Regio conto potranno eseguirsi in quattro modi, cioè:

1.° Per appalto o sia contratto all' asta pubblica, e colla solennità de' fatali prescritti dalle leggi vigenti.

2.° Per ordine, o sia per la elezione particolare che si fa dell' individuo che dee eseguire i lavori.

3.° Per economia, in mancanza di contratti.

4.° Per sommissione, o sia per offerta segreta.

Nel primo modo i contratti dovranno fissare i prezzi definitivi del lavoro, e le condizioni analoghe che il Direttore generale, o gli Intendenti crederanno di stabilire pel vantaggio del lavoro da farsi.

Nel secondo l'opera sarà affidata ad un intraprenditore, il quale sarà sorvegliato e diretto da un Ingegnere de' Ponti e Strade del Regno o da un Perito eligendo dagl' Intendenti, il quale giudicherà del prezzo a corrispondenza della qualità del lavoro eseguito, quando questo prezzo non siasi convenuto dall' Intendente ad una ragione fissa.

Nel terzo modo, quando il Direttore generale, o gl' Intendenti, per mancanza di un partito, dovranno disporre un lavoro per economia, procureranno l'acquisto de'materiali, la mano d'opera, e tutto altro che occorrerà per lo lavoro medesimo.

E nel quarto finalmente, allorchè il Direttore generale o gli Intendenti stimeranno di procurare per un lavoro da farsi una licitazione segreta per ottenere sul prezzo delle offerte di ribasso, accorderanno la esecuzione dell' opera al minore offerente.

A r t. 96.

Tutte le disposizioni contenute nell' articolo precedente dovranno venire approvate dal Ministro delle Finanze.

A r t. 97.

Ogni strada nuova del Regno di Regio conto, dovrà essere approvata da S. M. con suo Real Decreto.

A r t. 98.

Le spese relative al mantenimento delle strade apparterranno alla seconda classe, e soggette in conseguenza agli ordinativi del Ministro delle Finanze. Esse saranno eseguite dal primo di Gennajo 1824 in poi nel seguente modo, cioè;

Il Direttor generale de' Ponti e Strade rimetterà subito al suddetto Ministro delle Finanze le copie legali di tutt'i contratti, e di tutte le convenzioni stabilite co' diversi partitarj, accompagnate da un elenco in doppia spedizione. Ed infine di ciascun mese da Gennajo 1824 in poi l'anzidetto Direttore generale, facendosi rimettere dagl' Intendenti delle Provincie i certificati stabiliti colle norme indicate negli articoli precedenti della manutenzione eseguita delle strade a carico di ogni Partitario, ne farà l' invio al ripetuto Ministero, accompagnandolo con un elenco in tripla spedizione.

La Scrivania di Razione ricevendo dal Ministero i contratti, ed i certificati mensuali del servizio adempito co'corrispondenti ordinativi, stabilirà co' primi il conto corrente a ciascun partitario, e spedirà co' secondi le liberanze direttamente a di loro favore, discaricandone le sue scritture, sopra que' luoghi che saranno indicati dagli elenchi sopraccitati.

A r t. 99.

Le spese poi relative alla costruzione ed alla riattazione delle strado, apparterranno del pari alla seconda classe, e saranno pagate nel seguente modo:

In fiue di ogni mese il Direttore generale farà la domanda al Ministro delle Finanze de'fondi che prudenzialmente saranno creduti necessarj di erogarsi, distinguendo in dette domande il servizio di ciascuna strada, e di ciascuna Provincia.

Il Ministro suddetto trarrà dietro tali domaude gli ordinativi corrispondenti sulla Tesoreria generalo alla disposizione degl' Intendenti, i quali avendo un credito aperto co' mandati del Pagator generale dietro le liberanze dello Scrivano di Razione, rilasceranno i di loro boni a matrice a favore de' partitarj, e degl' interessati diretti pe' lavori eseguiti, sempre colle norme e co' documenti prescritti cogli articoli precedenti, e co' sistemi organici della Direzione generale de' Ponti e Strade tuttavia vigenti.

A r t. 100.

Gl' Intendenti provinciali dovranno sotto la loro responsabilità rendere il conto annuale delle spese da essi disposte co' loro boni per la sola costruzione e riattazione delle strade di ciascuna Provincia, giacchè quelle che si erogheranno per la manutenzione delle medesime rimarranno a carico della Tesoreria generale, la quale come si è detto farà i pagamenti direttamente a' partitarj, e non più per organo degl' Intendenti suddetti.

Questi conti annuali dovranno rimettersi non più tardi del quarto mese, o sia per tutto Aprile di ciascun anno per l' anno precedente al Direttore generale de'Ponti e Strade, distinguendosi i lavori eseguiti o principiati e da terminarsi, bilanciando l' ammontare di detti lavori co'pagamenti fatti per ognuno di essi.

Si formerà in fine de' divisati conti annuali una ricapitolazione di tutt' i lavori occorsi nell' anno, e colla stessa distiuzione di sopra indicata, unendovi tutt' i documenti originali voluti per lo servizio delle strade da' Regolamenti organici di questo ramo tuttora vigenti, e le matrici de' boni rilasciati a ciascuno interessato.

Il Direttore generale fra lo spazio di due mesi dopo ricevuti i conti suddetti, o sia non più tardi della fine di Giugno di ciascun anno per l' anno antecedente, li farà esaminare, concordandoli in tutte le parti colle sue scritture ed elementi che possiede, non esclusa dalle sue operazioni quella della liquidazione delle misure diffinitive, e l' esame della validità di tutti gli altri documenti, e tosto che avrà trovata la completa regolarità ne' conti medesimi, li munirà del suo *visto* e *verificato*, e ne farà l' invio al Ministro di Finanze, da cui dopo un esame sommario si passeranno alla Regia Scrivania di Razione, la quale centralizzandoli semplicemente con tutti gli altri conti e documenti, li trasmetterà alla Gran Corte de' Conti ne' conti generali di sua gestione annuale per la debita discussione.

A r t. 101.

La Gran Corte de' Conti ricevendo i conti espressi nell' articolo precedente, non che una dimostrazione generale di essi per tutte le Province, o sia il conto morale del Direttor generale de' Ponti e strade, ed incontrando delle irregolarità, o avendo motivo di fare delle osservazioni, si dirigerà a' rispettivi Intendenti, come quelli, che avendo amministrati i fondi corrispondenti, risultano per conseguenza contabili materiali di siffatta amministrazione, e tenuti per legge a rispondere e regolarizzare ogni qualunque detrimento che potessero risentire i Reali interessi.

SEZIONE VIII.

Delle spese delle Prigioni civili ne' Dominj al di quà del Faro.

ART. 102.

Il servizio delle Prigioni civili a carico del Ministero degli Affari Interni verrà anche distinto in personale e materiale, ma l'uno e l'altro sarà dichiarato esito di seconda classe.

Per lo pagamento del personale fissato col Real Decreto del primo di Gennajo 1817, il Ministero degli Affari Interni su'crediti del suo Stato discusso, fondi generali, trarrà gli ordinativi a disposizione degl' Intendenti per lo servizio di tutte le Prigioni del Regno, per buon conto di soldi di ciascun mese, eccetto soltanto per quelli dell' Amministrazione delle Prigioni di Napoli.

Gl' Intendenti disporranno co' loro Boni a matrice il pagamento mensuale de' soldi dovuti agl' impiegati suddetti, facendo in dorso delle matrici de' boni certificare l' esistenza, ed il servizio prestato da' Procuratori Regj delle Corti civili o criminali, e dai Giudici Regj ne' luoghi ove non risiedono le anzidette Corti.

Ogni altro soldo straordinario, e qualunque gratificazione, che potrà accordarsi a dippiù di quanto fu fissato col citato Real Decreto del 1. Gennajo 1817, avrà bisogno della Sovrana autorizzazione per via di Reali Rescritti, da comunicarsi alla Regia Scrivania di Razione per organo del Ministero delle Finanze.

In fine del secondo trimestre, e non più tardi del mese seguente, gl' Intendenti dovranno far pervenire al Ministero degli Affari Interni il conto, o sia bilancio dell' introito, e de' pagamenti fatti, e di quelli da farsi in saldo del trimestre, in triplice spe-

dizione, unendovi le matrici espresse di sopra, quietanzate dalle parti prendenti e vistate dagl' Intendenti.

Il Ministro suddetto, facendo praticare sopra di detti conti un esame sommario, li rimetterà alla Scrivania di Razione con li documenti sopra cennati, con due spedizioni di ciascun conto (dovendo una di esse servire per la Controloria generale), e cogli ordinativi di saldo.

Saranno disposte le liberanze sugli abbuoneonti ordinanzati sino alla fine del secondo trimestre, tempo in cui dovranno pervenire alla Scrivania di Razione i conti del primo, e così sarà anche praticato pe' trimestri successivi di ciascun anno; ma venendo ritardati i detti conti per un tempo maggiore, è autorizzata la detta Officina di sospendere le liberanze del settimo mese in poi, e di farne rapporto al Ministro degli Affari Interni, rendendone intanto consapevole anche il Ministro delle Finanze.

A r t. 103.

Il mantenimento de' detenuti sani ed infermi nelle prigioni ed ospedali civili di tutto il Regno, potrà essere regolato, o con un partito generale, o con diversi partiti, o per economia, ma in qualunque modo apparterrà sempre alla seconda classe dello Stato discusso del Ministero degli Affari Interni (fondi generali) e sarà pagato per mezzo degli ordinativi di detto Ministero.

Essendovi un partito generale, o de' partiti particolari per Provincie, lo Scrivano di Razione disporrà le sue liberanze, a norma del convenuto ne' partiti medesimi, sia in quanto a' prezzi, sia in quanto a' periodi, sia finalmente in quanto alle circostanze particolari, che possono e potranno essere convenute.

Il Ministro degli Affari Interni su' quadri di effettivo, che gli Intendenti gli dirigeranno, del numero de' detenuti sani ed infermi esistenti al primo giorno di ciascun mese trarrà gli ordinativi

di a buon conto mensuale sulla Tesoreria generale a favore dei partitarj corrispondenti, ed a' termini del rispettivo contratto.

In fine di ciascun trimestre, e nel corso del primo mese del trimestre seguente, il fornitore generale, o i partitarj particolari faranno pervenire al Ministero degli Affari Interni, o direttamente, o per mezzo degl' Intendenti delle Provincie, il bilancio in triplice spedizione degli alimenti somministrati a' detenuti nel detto trimestre, dimostrandone l' importo a' prezzi del rispettivo contratto, colla deduzione degli abbuonconti ricevuti, e colla risulta o di debito, o di credito, unendovi i documenti, che in seguito saranno indicati.

Il Ministro suddetto, verificati che saranno stati i bilanci, li rimetterà alla Scrivania di Razione in doppia spedizione (da servire una per la Controloria generale) coi documenti espressi, accompagnandovi gli ordinativi di saldo, nel caso di avanzo del fornitore. Nel caso poi di debito ne terrà conto, per diminuirne l' ammontare sul primo a buon conto, che dovrà disporre.

La Scrivania di Razione esaminerà i bilanci, prima di dar corso agli ordinativi di saldo, ed avendo motivo di farvi delle modificazioni, ne diminuirà l' ammontare da' detti ordinativi, facendone rapporto al Ministro suddetto, ed esprimendo in piè del bilancio le dette riduzioni.

In caso poi che il bilancio presentasse un debito, si terrà conto delle modificazioni nel trimestre posteriore.

A r t. 104.

Affinchè il Ministero degli Affari Interni possa essere nel caso di spedire gli ordinativi di buon conto del primo mese di ciascun anno, gl' Intendenti delle Provincie dovranno stabilire e rimettere ne' primi giorni dell' anno istesso al Ministero suddetto le liste nominative, che porteranno il numero di ordine di tutti i de-

tenuti esistenti nelle Province del Regno, tanto nelle prigioni quanto negli ospedali, distinguendo i sani dagl' infermi, colla indicazione di quelli che sono per gli alimenti a carico dello Stato, a tenore del modello che ne verrà stabilito.

Gli stati poi mensuali che il Ministero suddetto farà pervenire in doppia spedizione allo Scrivano di Razione colle quattro rubriche indicate di sopra, faranno conoscere dettagliatamente ed individualmente i movimenti de' detenuti, sia per uscita dalle prigioni, per morte, o altro, sia per entrata e sortita, osservandosi ne' movimenti la norma delle giornate progressive dal 1.° sino all'ultimo giorno del mese, onde ottenersi una maggior facilità nella composizione e verifica della ricapitolazione in dorso di detti stati.

A r t. 105.

Dovranno unirsi agli stati mensuali espressi nell' articolo precedente i biglietti di ammissione firmati dagl' Intendenti, o in loro mancanza o per la lontananza della loro residenza, dalle altre Autorità prescritte dal regolamento delle prigioni cui potessero riguardare, giusta il modello che verrà loro trasmesso. Come ancora dovranno unirsi i biglietti di uscita sia dalle prigioni, sia dagli ospedali, giusta l' altro modello che del pari verrà loro trasmesso.

Le date de' biglietti di entrata ed uscita saranno poste in lettere.

Ogni viziatura farà rigettarli con farsene la deduzione de' viveri corrispondenti.

A r t. 106.

Ne' casi in cui la sussistenza de' detenuti sani ed infermi sarà regolata per economia, il metodo di giustificarla e di liquidarla sarà eseguito cogli stessi documenti espressi negli articoli prece-

denti ; ma dovranno concorrervi le ministeriali autorizzazioni , qualora il Ministro degli Affari interni non credesse benanche di provocare da S. M. la Sovrana sanzione.

I prezzi degli alimenti dovranno essere giustificati dalle competenti mercuriali , quando non siano fatti de' contratti parziali.

Ed i pagamenti dovranno documentarsi con le matrici de' boni che saranno rilasciati agl' incaricati nell' acquisto de' generi medesimi.

Il servizio suddetto in economia sarà ordinariamente addossato agli amministratori , qualora il Ministro degli Affari Interni non disponesse diversamente , nel qnale caso dovrà parteciparlo alla Scrivania di Razione per le analoghe disposizioni di risulta.

Si stabilisce in fine che regolandosi questo servizio in economia ogni spesa straordinaria ed estranea a' consueti viveri , ed altre somministrazioni dovrà dagli amministratori giustificarsi colle copie legali delle autorizzazioni ministeriali , o approvazione ricevutane.

A r t. 107.

La composizione degli alimenti, ed il regime intrinseco in generale de' detenuti civili saranno rilevati dal regolamento organico approvato da S. M. con Real Decreto de' 18 Dicembre 1817 che resta tuttavia in vigore , eccetto quelle parti che fossero contrarie al presente Regolamento.

A r t. 108.

Verificandosi che i conti e documenti da rimettersi dagl' Intendenti delle Province non pervenissero ne' periodi prescritti nei diversi articoli precedenti , o se ne rimanessero taluni non adempiti a' termini degli stabilimenti , nel primo caso la Scrivania di Razione potrà sospendere (esclusa qualunque circostanza straordinaria che sarà definita da' rispettivi Ministri) la spedizione delle liberan-

ze per lo pagamento de' fondi destinati al mantenimento delle Officine delle Intendenze, e nel secondo caso potrà tenere sospeso il pagamento di una somma eguale all' importo de' documenti illegali per rimborsarla all' arrivo de' documenti rettificati.

A r t. 109.

Quante volte finalmente il servizio delle prigioni si eseguisse per appalto ed occorressero delle spese non prevedute nell' appalto medesimo, saranno liberati sopra ordinativi del Ministro degli Affari Interni i fondi che si giudicheranno necessarj, a favore degli Amministratori che saranno obbligati a renderne conto presso la Tesoreria generale, rimettendosi i documenti dal suddetto Ministro o con lettera allo Scrivano di Razione, o acchiudendoli nell' ordinativo di saldo, se rimanesse ancora qualche somma a pagarsi. Ciascuna partita di esito porterà in giustificazione, oltre del ricevo ed apprezzo, la copia dell' autorizzazione Sovrana, quando non si sia comunicato precedentemente qualche Sovrano Rescritto per lo stesso oggetto di spesa, nel qual caso se ne farà menzione nell' ordinativo.

SEZIONE IX.

Delle spese de' diversi Instituti dipendenti dal Ministero dell' Interno ne' Dominj al di qua dal Faro.

A r t. 110.

Il Convitto del Carminello.
La Giunta di Pubblica Istruzione.
I Conservatorj di Musica.

Le Scuole normali ed exgesuitiche, le Scuole gratuite delle fanciulle, e lo Stabilimento della Veterinaria dipenderanno in quanto a' soldi soltanto dalla Scrivania di Razione e dalla Controloria generale, e saranno pagati per mezzo degli assienti sulla prima classe degli Stati discussi del Ministero degli Affari Interni.

ART. III.

L' Archivio generale.

La Soprantendenza generale di salute.

Le Case di correzione.

I Reali Licei.

E le altre Case di educazione saranno pagate sulla seconda classe, o sia con ordinativi del Ministero degli Affari Interni, o per intero, o per una parte de' loro bisogni. Questi stabilimenti renderanno i di loro conti alla Gran Corte de' Conti in fine di ciascun anno co' documenti giustificativi degl' introiti e degli esiti del rispettivo stabilimento, secondo i regolamenti attualmente in vigore.

Dovendosi però tenere nella Regia Scrivania di Razione gli assienti degl' Impiegati negli stabilimenti suddetti, così saranno nello obbligo i di loro Capi di rimettere direttamente alla detta Officina in fine di ciascun mese i ruoli emarginati de' rispettivi impiegati dimostrando il soldo pagato a ciascuno netto del due e mezzo per cento pel fondo delle vedove, e de' ritirati, e la rata lor ritenuta per questo oggetto, del di cui ammontare dovranno i Capi de' detti stabilimenti fare mensualmente il versamento con polizze a favore del Tesoriere generale, il quale prima di farsene introito si assicurerà dal Regio Scrivano di Razione, se le quantità ritenute sieno in corrispondenza degli assienti stabiliti.

SEZIONE X.

De' Sostituti dello Scrivano di Razione per le spese ne' Dominj al di là del Faro.

A r t. 112.

I Sostituti dello Scrivano di Razione ne' Reali Dominj oltre il Faro riceveranno da questo Funzionario un notamento degli Uffiziali isolati di terra e di mare di qualunque grado, per stabilire colà la corrispondente scrittura degli Assienti, la quale sarà modificata dai movimenti posteriori, secondo gli avvisi officiali che volta per volta i detti Sostituti riceveranno dal funzionario medesimo. Quest' ultimo per poter fare pervenire il detto notamento, ne dovrà preventivamente ricevere lo stato individuale dal Ministero della Guerra e della Marina, nell' istesso modo che si pratica per gli Uffiziali isolati di destino ne' Reali Dominj al di quà del Faro.

E qualora per la fine di Gennajo del prossimo venturo anno 1824 gli anzidetti Sostituti non ancora avranno ricevuto il notamento indicato, in questo caso i pagamenti di dette classi d' isolati saranno disposti da' Sostituti medesimi sopra i fogli di Rivista de' Commessarj di Guerra, bonificandosi soltanto gli averi attribuiti colle Tariffe vigenti, secondo i rispettivi gradi, e nella posizione in cui si troverà ciascun Uffiziale isolato. Ogni altro avere straordinario, che potrà appartenere a' medesimi, sarà loro bonificato col richiamo dei mesi antecedenti, in vista del divisato notamento di assiento.

A r t. 113.

Sarà spedito altresì dallo Scrivano di Razione a'citati Sostitoti un altro estratto dello Stato discusso della Guerra, e della Marina, per la parte de' crediti che verranno accordati per lo servizio de' citati due rami in que' Reali Dominj, e questo primitivo estratto sarà egualmente regolato dagli aumenti; o dalle inversioni de' crediti, che per la regolarità del servizio potranno essere necessarj, e per le quali sarà cura dello Scrivano di Razione di passarne volta per volta gli analoghi avvisi a' precitati suoi Sostituti.

A r t. 114.

Gli Agenti anzidetti spediranno le loro liberanze provvisorie dirigendole a quei Sostituti del Pagatore generale col verificato di quelli Sostituti del Controloro generale, di cui si farà in appresso menzione, ma soltanto pe' seguenti oggetti, cioè:

1.° Pei soldi ed altri emolumenti dovuti agli Uffiziali isolati di Guerra e Marina.

2.° Pe' buon conti di paghe, prest, ed indennità spettanti a' Corpi colà stazionati.

3.° Pe' buon conti delle sussistenze, o siano viveri, foraggi, e razioni da bocca a bordo de' Reali legni da guerra, a favore dei fornitori, o di altri incaricati.

4.° Per li buon conti degli Ospedali, cioè: vitto, medicamenti, e mobilio pe' militari infermi di terra e di mare, che saranno curati in quegli Ospedali militari.

5.° Per li saldi trimestrali delle sussistenze, e de' generi degli Ospedali espressi di sopra, qualora simili oggetti dipendano da un appalto particolare stabilito pel solo servizio di quei Reali Dominj.

6.° E finalmente per gli ordinativi che su' Capitoli di seconda e terza classe potranno trarsi da' due Vice-Intendenti dell' Esercito, e da' Capi di servizio della Real Marina, a tenore di ciò che trovasi stabilito nelle rispettive ordinanze di Amministrazione.

A R T. 115.

La spedizione delle liberanze per gli oggetti espressi nell' articolo precedente sarà regolata da' sopraindicati Sostituti cogli stessi documenti, e colle stesse norme stabilite nel presente regolamento, ed analogamente alle Ordinanze Amministrative di Terra e di Mare per lo servizio di quelli Reali Dominj.

A R T. 116.

Rimane dichiarato che gli Aggiusti di soldi, e di provvisione a' Reggimenti e Corpi del Real Esercito di residenza o di transito nella Sicilia, dal 1.° di Gennajo 1824 in poi dovranno formarsi in Napoli dallo Scrivano di Razione, e non già dai suoi Sostituti in quelli Reali Dominj, e per conseguenza ogni liberanza di saldo che deriverà da detti Aggiusti, dovrà essere disposta dal detto Scrivano di Razione, con suoi ordini sopra i rispettivi Sostituti.

A R T. 117.

Le liquidazioni delle sussistenze in generale e de' viveri, della medela e del mobilio degli Ospedali militari, allorchè non dipendano da un appalto generale, ma da contratti particolari, per lo solo servizio della Sicilia, saranno preparate da' suoi Sostituti suddetti, liberandone provvisoriamente gli avanzi che potranno risultarne, e quindi saranno da essi trasmesse allo Scrivano di Razione in doppia spedizione, e con tutt' i documenti originali, per essere corroborate di firma dal detto funzionario, trovandole regolari, con darne avviso de' risultati a' citati Sostituti.

A R T. 118.

Per potersi eseguire quanto sta prescritto di sopra, dovranno i Sostituti dello Scrivano di Razione in Palermo e Messina rimettere al Tesoriere generale in fine di ciascun mese, e non più tardi del

giorno dieci del mese seguente, una distinta dimostrazione in quadrupla spedizione di tutte le liberanze da essi rilasciate, a tenore del modello che sarà loro inviato all'oggetto; ed a questa dimostrazione dovranno unirsi tutt'i documenti originali, che avranno ritirati per le liberanze rilasciate. Il Tesoriere generale passerà le dimostrazioni e i documenti suddetti allo Scrivano di Razione per le operazioni quì appresso descritte.

Lo Scrivano di Razione in vista della suddetta dimostrazione ne farà eseguire la verifica co' documenti anzidetti, e trovandola regolare la certificherà in piedi di una di esse, e la respingerà al corrispondente suo Sostituto per cautela della sua Officina; e viceversa trovando de'documenti mancanti o difettosi, ne dedurrà l'ammontare dalla somma totale della dimostrazione medesima, e nel rimetterla al suo Sostituto, indicherà i motivi della deduzione fatta per ottenerne la correzione, la quale sarà accompagnata da un'altra dimostrazione suppletoria, anche in quadrupla spedizione, sopra di cui sarà praticata l'eguale verifica, come si è detto di sopra per la primitiva dimostrazione.

Dopo di ciò lo Scrivano di Razione rimettendo al Tesoriere generale un'altra copia dell'anzidetta dimostrazione, colle osservazioni, se ve ne saranno, per lo conteggio che lo riguarda per l'annuo pagamento delle once 700 m., spedirà le liberanze di regolarizzazione, e farà discaricare l'esito sulla scrittura degli assienti e degli stati discussi, e disporrà la formazione degli aggiusti di soldi, e di provvisione a' Reggimenti e Corpi del Real Esercito stazionati nella Sicilia, non che le liquidazioni delle sussistenze e degli Ospedali a favore de' rispettivi incaricati, o partitarj.

Gli anzidetti aggiusti subiranno quindi lo stesso esame presso le corrispondenti Officine di verifiche, come sta prescritto per gli aggiusti de'Corpi stazionati ne'Reali Dominj al di quà del Faro.

SEZIONE XI.

De' Bilanci, e del chiudimento annuale della scrittura dello Scrivano di Razione.

ART. 119.

Lo Scrivano di Razione in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno 15 del mese seguente dovrà stabilire e rimettere al Ministro delle Finanze lo stato di situazione, o sia un bilancio generale, distinto per Ministeri e per Capitoli, de' crediti accordati, e delle liberanze spedite sul duodecimo cumulato per conto di tutti i Ministeri, e farà contemporaneamente pervenire a ciascun dei detti Ministeri un estratto di detta situazione. Detti stati generali saranno corroborati dal visto e verificato del Controloro generale.

ART. 120.

A' 31 Dicembre di ciascun anno lo Scrivano di Razione chiuderà il Conto dello Stato discusso di ogni Ministero, e deducendo dal credito accordato nel corso dell'anno l'ammontare delle liberanze spedite, annollerà il residuo che ne risulterà, per sola formalità di scrittura, dando termine con ciò alla sua gestione annuale, ben inteso però, che per effetto di questa operazione, troppo necessaria per la celere formazione de' conti, il credito residuale di ciascun Capitolo, come sopra annollato per formalità di scrittura, sarà fatto rinascere colla dicitura: *Resta dell' anno precedente*, e per questa misura avrà luogo dal 1.° di Gennajo del secondo anno la continuazione delle liberanze de' pagamenti relativi all'anno precedente, ma in Registri separati.

In fine di un biennio poi, o sia al 31 Dicembre del secondo anno di ciascun Esercizio, tutt' i residui di credito che resteranno disponibili, saranno definitivamente annullati, e dichiarati fondi liberi. Saranno eccettuati da questa misura soltanto i residui de' crediti su' fondi provinciali, che formeranno sempre un cumulo annuale disponibile dal Ministero dell' Interno.

A R T. 121.

Le liberanze spedite a tutto il 31 Dicembre di ciascun anno su' crediti dello stesso Esercizio, e che per la chiusura de' conti stabilita nell' articolo precedente non si troveranno adempite di pagamento, saranno annullate e rinnovate, senz' alcuna formalità sulla gestione seguente; ma non saranno rinnovate quelle spedite sulle reste de' crediti dell' anno precedente, restando queste seconde annullate, e comprese ne' fondi liberi espressi nell' articolo precedente.

A R T. 122.

Ammortizzandosi i residui de' crediti, e le liberanze non estinte a' sensi de' due precedenti articoli, non rimane cancellato il dritto che possa appartenere agl' interessati, per qualunque oggetto compreso nelle varie classi dello Stato discusso, e che per remora di giustificazione, o di liquidazione, o di altro legittimo motivo qualunque non abbiano potuto essere soddisfatte nel corso di un biennio. In conseguenza di che qualunque pagamento, che per ragione liquida debba farsi in seguito, avrà effetto sul credito che nella gestione corrente verrà da S. M. accordato a ciascun Ministero, per conto di arretrati di Esercizj chiusi.

CAPITOLO III.

Del Pagator Generale.

SEZIONE I

De' pagamenti ne' Dominj al di quà dal Faro.

ART. 123.

Il Pagator generale è incaricato di pagare le spese del Regno nella parte de' Dominj al di quà del Faro, secondo le liberanze della Scrivania di Razione vidimate dal Controloro generale.

ART. 124.

Gli esiti enunciati si faranno in Napoli o nelle Province, a tenore delle corrispondenti liberanze.

ART. 125.

I pagamenti in Napoli saranno eseguiti o con polizze di Banco, o con valori rappresentanti numerario, sopra i fondi che saranno passati dal Tesoriere generale. Le polizze che si versano dal suddetto Tesoriere generale saranno vistate dal Controloro generale, come ancora gli elenchi, che accompagnano i valori rappresentanti il numerario.

A r t. 126.

I pagamenti da farsi nelle Provincie, per quanto riguarda la prima classe, saranno eseguiti da' Ricevitori generali, in conformità di quanto trovasi prescritto nel capitolo del Regio Scrivano di Razione; i pagamenti poi che si riferiscono alla seconda e terza classe saranno eseguiti con mandati della Pagatoria generale a carico dei Ricevitori generali, i quali per questo esito sono considerati come Sostituti del Pagator generale.

A r t. 127.

Le polizze da rilasciarsi sul Banco saranno notate in due madrefedi; una in Argento e l' altra in Rame, che porteranno l' intestazione *Pagatoria generale*. Queste polizze dovranno essere antecedentemente verificate colle liberanze originali, e registrate da un impiegato della Controloria generale, il quale apporrà la sua firma in piedi di ciascuna polizza. Nelle sopraddette madrefedi non potranno essere accreditate altre polizze fuori di quelle che saranno versate dal Tesoriere generale, le quali dal Pagatore generale verranno girate ai Cassieri incaricati del Banco per accreditarle nelle rispettive madrefedi, senza poterle invertire in altro uso, sotto la più stretta responsabilità del Banco.

A r t. 128.

I valori rappresentanti numerario saranno dati in pagamento alle parti, secondo verrà indicato nelle liberanze, ben inteso però che i menzionati valori dal Tesoriere non potranno essere versati al Pagator generale, se contemporaneamente non saranno passate a quest'ultimo le liberanze corrispondenti dalla Regia Scrivania di Razione, e ciò ad oggetto di evitare un altro Portafoglio di valori presso il funzionario suddetto.

ART. 129.

I mandati da spedirsi dal Pagator generale sopra i Ricevitori delle Provincie, come suoi Sostituti, relativi a' pagamenti di seconda e terza classe, saranno regolati nel modo espresso nelle corrispondenti liberanze rilasciate dalla Scrivania di Razione, e vidimate dal Controloro generale. Quest' ultimo funzionario avrà cura di prenderne nota distinta, con passare gli avvisi corrispondenti ai Controlori delle Province suoi Sostituti, per averne ragione nell' atto del pagamento.

Affinchè questa parte di servizio sia regolata a dovere dalla Pagatoria generale, il Controloro generale proccurerà che le liberanze siano passate al Pagatore generale non più tardi del giorno precedente di ciascun corriere, onde potersi dar luogo alla spedizione de' mandati, eccetto solamente qualche pagamento di urgenza, che dovrà necessariamente spedirsi nel giorno stesso del corriere.

ART. 130.

Per maggiore intelligenza degli Articoli antecedenti, sarà ogni esito ammesso in favore del Pagatore generale, qualora in appoggio delle corrispondenti liberanze vi siano gli adempimenti seguenti:

1.° Pe' pagamenti in polizze di Banco, le partite notate nelle rispettive madrefedi.

2.° Pe' pagamenti in valori rappresentanti numerario (per quanto riguardano effetti di scadenza), le semplici ricevute delle parti prendenti, a favore delle quali sono disposti. Per quelli poi che riguardano regolarizzazione, gli stati originali firmati dal Tesoriere generale, e vidimati dal Controloro generale.

3.° Pe' pagamenti finalmente da eseguirsi nelle Province, i mandati quictanzati dalle parti, vistati da' Controlori provinciali, col bollo de' Ricevitori generali, eccetto però i mandati che ri-

guardano somme poste a disposizione delle diverse autorità per oggetti di real servizio, per le quali dovranno unirsi alle liberanze i boni tratti dalle autorità medesime, siccome verrà espresso nel seguito, nè altri adempimenti saranno a carico del Pagator generale, ma bensì dello Scrivano di Razione, come incaricato della spedizione delle liberanze.

A r t. 131.

Il Pagator generale riceverà per mezzo del Tesoriere generale ed in ogni decade, tutt' i documenti di esito, che si rimetteranno da' Ricevitori generali, per pagamenti da essi loro fatti in virtù di mandati o boni accennati nell'Articolo precedente, accompagnati da uno stato d' invio, che dimostri l' ammontare di detti documenti colla distinzione degli Esercizj. In fine della stessa decade i Controlori provinciali rimetteranno al Controloro generale il notamento distinto de' pagamenti, tratto dalle proprie scritture, perchè possa questo funzionario farne prendere registro nella sua Officina.

Il suddetto Pagator generale farà sollecitamente stabilire l' esame degli enunciati documenti, e trovandoli in regola gli ammetterà a suo debito, dandone credito al Tesoriere generale, co' fondi di amministrazione del quale sono stati eseguiti i pagamenti: laddove poi fossero riconosciuti irregolari, o difettosi, ne farà il rifiuto, respingendoli di nuovo al Ricevitor generale cui riguardavano, e passandone notizia al Controloro generale per le operazioni di concordanza da sua parte.

A r t. 132.

Dell' ammontare de' documenti di esito, che dal Pagator generale saranno stati trovati ricettibili, dopo averne presa scrittura

a favore del Tesoriere generale, ne saranno rilasciate le ricevute contabili a' rispettivi Ricevitori generali, che dovranno esibirle in discarico de' loro conti. Tali ricevute dinoteranno la data dell'invio, l'importo di esso, la parte rifiutata (nel caso vi sia) e tutt'altro che si crederà necessario. Esse saranno formate a matrice, e dopo essere state segnate dal Pagatore generale, e vidimate dal Controloro generale, verranno spedite al Tesoriere generale, il quale ne prenderà ragione sulle sue scritture, dandone credito a' diversi Ricevitori generali cui sono dirette, e debito al Pagator generale suddetto, e le munirà della sua firma. Riterrà presso di sè per cautela la matrice, e restituirà allo stesso Pagator generale la ricevuta contabile, perchè possa costui farne l'invio a' di lui Sostituti nelle Provincie.

A r t. 133.

Gl' Intendenti, i Commessarj Ordinatori, e gli altri funzionarj nelle Provincie cui verranno liberate delle somme per oggetti di Real servizio per conto de'Ripartimenti della Guerra, degli Affari Interni e di altri Ministeri, potranno disporre dell' importo sopra i Ricevitori generali in partite diverse secondo il bisogno, mediante loro boni parziali, a favore però delle parti prendenti, e non già di essi medesimi, o dei loro impiegati. Le somme quindi che verranno liberate per tal causa, porteranno la dicitura: *a disposizione*, tanto nelle liberanze della Regia Scrivania di Razione, quanto nei mandati del Pagator generale.

Qualora però, per qualche caso straordinario, le somme dovessero pagarsi direttamente a' citati funzionarj delle Province, come verrebbe espresso negli ordinativi degl'indicati Ripartimenti della Guerra e dell' Interno, o di qualsivoglia altro Ministero, in tale caso le liberanze della Scrivania di Razione, ed i mandati della Pagatoria generale porteranno la dicitura *a favore*, ed i Ricevitori generali eseguiranno il pagamento direttamente a'citati funzionarj.

I boni, di cui di sopra è parola, dovrannò essere formati a matrice, indicando la somma del credito, che il Pagatore generale ha aperto a' precitati funzionarj, il numero, e la data del mandato, che contiene il credito, non che totti gli altri dettagli, che si crederanno necessarj, con dichiarazione, che detti boni siano puramente e semplicemente da pagarsi alle parti prendenti, senza dare al Ricevitore l' obbligo di verificare le condizioni, che debbonsi presumere verificate dagl' Intendenti, o Ordinatori. I Ricevitori generali in ogni chiosura decadaria di cassa, per questi esiti, invece di rimettere al Pagator generale i di lui mandati debitamente quietanzati, come praticar debbono per tutti gli altri pagamenti loro gravati, spediranno al medesimo i boni de' suddetti Intendenti, Commessarj Ordinatori ed altri funzionarj, accompagnati da uno stato di dettaglio, conforme al modello, che loro sarà inviato; e passeranno a' medesimi le matrici de' boni anzidetti, perchè possano costoro avvalersene nella reddizione del conto dell' impiego dei fondi ricevuti. Il Pagator generale procederà in seguito alla verifica di detti boni, per quanto semplicemente e solamente riguarda la sussistenza del credito, e la firma della parte prendente, a favore della quale è disposta la somma, e trovandoli compresi in tale credito, ne rilascerà le ricevute contabili.

A misura che rimarrà estinto dal Pagator generale ciascun mandato di qualcheduno de' crediti aperti, come sopra, a favore degl' Intendenti, Commessarj Ordinatori, o altri funzionarj, sarà cura del Ricevitor generale di passarlo nelle mani di quell' autorità cui appartiene, col dettaglio distinto in dorso de' boni tratti sopra di essi, e colla dichiarazione della loro estinzione.

Con questa misura non s' intendono dispensati gl' Intendenti, i Commessarj Ordinatori, o gli altri funzionarj dal dover rendere conto ai rispettivi Dipartimenti da cui dipendono, dell' uso fatto delle somme riscosse, co' dinotati loro boni, accompagnandovi le matrici di essi, e tutt' i documenti all' appoggio, che a tale oggetto

ritireranno dalle parti prendenti, e conserveranno presso di loro, senza farli passare a' Ricevitori generali nell' atto della spedizione de' boni.

A r t. 134.

Siccome fra le somme, che si pongono a disposizione degl'Intendenti per le spese del Real servizio, a carico del Ministero degli Affari Interni si comprendono quelle, che riguardano fondi provinciali, su di che con Real Decreto de' 19 Novembre 1819 venne ordinato di essere le somme non pagate nel corso di un biennio esentate dalla deduzione diffinitiva prescritta nella Real determinazione de'31 Dicembre 1817, ma bensì farsi di esse il passaggio da un anno all' altro; avendo l' esperienza fatto conoscere, che il trasporto di tali reste forma un inviluppo nelle scritture della Real Tesoreria, così pel conto da tenersi di tante piccole partite rimaste inestinte, che per la dimostrazione da esibirsi alla Gran Corte de'Conti nella reddizione de' rispettivi conti; e ad oggetto che questa parte di sevizio sia regolarmente eseguita, resta stabilito:

1.° Che le somme riguardanti tali residui, e che risultano dalla chiusura del conto dello spirato anno 1823 sieno distinte in due rubriche, con due stati separati, uno che dimostri l' ammontare delle partite non estinte fino all' anno 1822, e l' altro di quelle dell'anno 1823.

2.° L' ammontare del primo stato sarà dedotto dalle scritture della Real Tesoreria, ma sarà nel tempo stesso considerato come un credito suppletorio di aumento al capitolo dello Stato discusso de' fondi provinciali dell'Esercizio dell' anno seguente colla dicitura: *Reste anteriori non estinte*.

3.° Nel caso che gl' Intendenti fossero obbligati di dover disporre di tali reste, ne faranno le corrispondenti richieste al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, da cui riconoscendosene la necessità, saranno tratti gli ordinativi sulla Real Tesoreria, a fronte del citato credito di residui anteriori non estinti.

4.° L'ammontare delle reste poi, che risulta dal secondo stato, sarà eziandio dedotto, ma riportato immediatamente al conto nuovo dell'anno segnente, di cui gl' Intendenti ne possono disporre, senz' aver bisogno di nuove autorizzazioni, egnalmente come si pratica per tutti gli altri rami della Real Tesoreria.

Questo metodo sarà regolato in avvenire, ed in ogni chiusura di conto dell' anno, coll' avvertenza che gli stati enunciati di sopra siano formati in quadrupla spedizione, da passarsi una al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, un'altra al Controloro generale, la terza al Regio Scrivano di Razione, e la quarta al Pagatore generale, per eseguirsi da ciascuno le operazioni che lo riguardano.

A r t. 135.

Ad oggetto di eseguirsi meglio la verifica de'documenti di esito, e la regolarizzazione de' documenti difettosi, così per parte del Pagatore che de'Ricevitori generali, resta determinato, che il Pagator generale sarà tenuto fra lo spazio di giorni quindici, a contare dal giorno in cui gli saranno pervenuti i documenti, di far verificare dagl' impiegati della sua Officina gl' invj de'Ricevitori generali, e di conoscerne la validità. I documenti difettosi saranno respinti direttamente dal Pagatore a' Ricevitori, con esprimere nelle lettere la causa del rifiuto, dandone conoscenza al Controloro generale, perchè possa costui avvertirne i Controlori provinciali. I Ricevitori generali saranno nell' obbligo, fra lo spazio non maggiore di quindici giorni, di farli regolarizzare, e rimetterli nuovamente con un invio suppletorio al Pagator generale, citando non solo il numero e la data dell' invio primitivo, ma benanche il nnmero e la data della lettera, colla quale li hanno ricevuti dal Pagatore.

Il Pagatore generale subito che avrà avuti tali documenti regolarizzati, li farà nuovamente verificare fra lo spazio preciso di una

settimana, osservando se gli adempimenti siano stati eseguiti a tenore della lettera di rifiuto, e per quelli debitamente regolarizzati spedirà immediatamente le corrispondenti ricevute contabili, anche suppletorie, come si è detto di sopra per l' invio primitivo.

Occorrendo di dovere respingere nuovamente qualche documento per non essere stato completamente regolarizzato, il Ricevitore generale sarà tenuto di regolarizzarlo fra un'altra settimana, il qual termine elasso, il documento resterà di nessun valore, e l' importo andrà a di lui danno. La stessa misura di rigore rimane prescritta contro i detti Ricevitori generali, per quei documenti rifiutati due volte, che quantunque restituiti in tempo debito, fossero nel caso di essere rifiutati per la terza volta, giacchè non saranno più rimessi nelle Province; anzi il Pagatore generale farà rapporto al Ministro di Finanze, proponendo delle misure di rigore contro quei contabili che per la causa di sopra espressa facessero conoscere la di loro lentezza, negligenza, o imperizia.

Le operazioni espresse di sopra saranno regolate in modo, che per la fine di Marzo di ogni anno il Pagatore generale si trovi di aver diffinita l' intiera verifica de' documenti ricevuti per tutto li 31 Dicembre dell' anno precedente, o di aver restituiti tutti gl' irregolari nel modo di sopra enunciato, in guisa che dopo del 31 Marzo non vi sia più invio, o rinvio de' documenti, ad oggetto di poter riscuotere da' suoi Sostituti non più tardi della fine di Aprile lo stato de' pagamenti disposti nelle di loro casse, e non eseguiti. Salvo, dopo eseguiti pienamente dal Ricevitore generale gli effetti di rifiuto, di aver ricorso alla Gran Corte de' Conti, per obbligare il Pagatore generale all' ammissione del rifiuto. Nel ricorso dovrà esprimersi di essersi già eseguite nelle scritture le operazioni per gli effetti del rifiuto.

A r t. 136.

I Ricevitori generali dovranno in Gennajo di ciascun anno, in un giorno che verrà determinato, procedere alla chiusura delle rispettive casse per l' anno scorso: in conseguenza di ciò potranno i medesimi per tutto il detto dì proseguire indistintamente i pagamenti tanto per l' anno ultimo che per l' anno anteriore. Eseguita che sarà la detta chiusura, formeranno lo stato di ciò ch' è rimasto a pagarsi a tutto il dì 31 Dicembre dello scorso anno. Per quanto riguarda i residui di tale ultimo anno, ne faranno la deduzione sulle loro scritture, e nello stesso tempo vi eseguiranno il passaggio a conto nuovo dell'anno seguente senza alcuna interruzione di pagamento, attendendo le nuove autorizzazioni, subito che sarà ultimato l' appuramento di tali résidui. Per quanto riguarda poi i residui dell'anno anteriore ne faranno la deduzione definitiva, a tenore di quanto si trova prescritto nella Sovrana determinazione de' 31 Dicembre 1817.

Gli stati de' Ricevitori generali, di cui è parola, dovranno essere verificati dal Pagatore generale, il quale trovandoli uniformi al risultamento de' residui che presenteranno le sue scritture, eseguirà nelle medesime le stesse operazioni di deduzione e passaggio, ed indi ne formerà i corrispondenti notamenti in tripla spedizione che rimetterà alla Controloria generale, la quale ne riterrà una per sè, la seconda la rimetterà al Regio Scrivano di Razione per le rispettive operazioni di loro parte, e la terza munita delle firme de' suddetti funzionarj sarà restituita al Pagatore generale per presentarla alla Gran Corte de' Conti in appoggio del suo conto.

SEZIONE II.

De' Sostituti del Pagator generale pe' pagamenti ne' Dominj oltre il Faro.

Art. 137.

Ne' Reali Dominj oltre il Faro vi saranno, del pari che si è detto pe' due Sostituti del Tesoriere generale, due Pagatori nelle stesse persone degli anzidetti Sostituti, uno in Palermo pe' Valli di Palermo, Trapani, Girgenti, e Caltanissetta, e l'altro in Messina pe' Valli di Messina, Catania, e Siracusa, i quali verranno incaricati di eseguire i pagamenti per lo Ramo di Guerra e Marina. Essi assumeranno il titolo di *Sostituti del Pagatore generale*, e dovranno tenere una corrispondenza con quest' ultimo funzionario per tutto ciò che concerne l'andamento di questa parte di servizio. A qual effetto dovranno rimettere ad esso Pagatore generale in fine di ciascun mese un bilancio distinto degli esiti fatti per i due Ministeri suddetti della Guerra e Marina.

CAPITOLO IV.

Del Controloro Generale.

SEZIONE I.

De' doveri in generale e delle attribuzioni del Controloro generale.

ART. 138.

Il Controloro generale è il Sostituto del Ministro delle Finanze in tutto ciò che riguarda percezione e spesa della rendita pubblica.

ART. 139.

Tutti gl' introiti ed esiti, che si fanno dalla Tesoreria, ed in generale qualunque atto ed operazione che si eseguono dalla stessa, non saranno riputati validi, se prima non se ne sia presa ragione dal Controloro generale il quale, eccetto l' esibizione dei documenti, è responsabile in faccia alla Gran Corte de' Conti dell' operazione eseguita moralmente, come gli altri Capi di Offizio lo sono materialmente.

ART. 140.

Egli è il fiscale delle diverse Officine della Tesoreria, e ad oggetto di poterne esattamente disimpegnare le funzioni, riceverà gli stessi elementi e terrà le stesse scritture di quelle Officine, per la concordanza delle operazioni della Tesoreria generale.

ART. 141.

Egli deve essere sempre nello stato di dare ad ogni richiesta al Ministro delle Finanze le notizie relative al servizio della Tesoreria ed alla situazione della medesima.

ART. 142.

Le ricevute che si rilasciano tanto dal Tesoriere quanto dal Pagatore, saranno da lui vidimate, dopo esserne stata presa ragione nelle scritture della Controloria.

ART. 143.

Oltre alla situazione de'fondi, il Controloro generale deve essere in grado di far conoscere ad ogni richiesta del Ministro la situazione della Tesoreria generale e del Pagatore, tanto verso la Tesoreria quanto verso i contabili co'quali sono in rapporto.

ART. 144.

In ogni mese deve presentare lo stato degl' introiti fatti in numerario, o valori di ogni specie, distinto per casse, e per contribuzioni dirette, o indirette ed estraordinarie: come altresì lo stato di situazione mensuale de'crediti di ciascun Ministero, e le situazioni generali del Tesoriere, dello Scrivano di Razione, del Pagatore, e di ogni contabile immediato della Tesoreria. Tali stati saranno preparati dalle rispettive Officine, controllati e vidimati da esso Controloro generale.

ART. 145.

Dovrà parimente presentare mensualmente la situazione del portafoglio della Tesoreria, e la situazione delle contribuzioni dirette, paragonata coll'importo delle obbliganze scadute di ciascun Ricevitore generale.

ART. 146.

Riceverà dalla Scrivania di Razione tutte le liberanze di pagamento, le quali dopo le debite e sollecite verifiche, saranno da lui vidimate, e respinte alla Scrivania di Razione, che ne prenderà registro e le passerà di nuovo alla Controloria.

ART. 147.

Il Controloro, trattandosi di pagamenti da farsi in Napoli per Banco, o in valori di portafoglio, presenterà lo stato di dette liberanze al Ministro delle Finanze, che ne farà la ripartizione in proporzione de' fondi, dopo di che la passerà al Pagatore generale perchè n' esegua il pagamento.

ART. 148.

Laddove si tratti di pagamenti disposti sulle Province, il Controloro generale di accordo col Tesoriere generale, esaminando la situazione delle rispettive casse, in ogni decade designerà quelle liberanze che potranno avere il loro corso, e dopo averne conosciuto lo ammontare ne passerà avviso officiale allo stesso Tesoriere generale, perchè possa mettere a disposizione del Pagatore generale i fondi corrispondenti in ciascuna Provincia.

ART. 149.

Darà conoscenza a' Controlori delle Province de' mandati che il Pagatore generale spedirà sulle casse de' Ricevitori generali, facendo pervenire i suoi avvisi contemporaneamente a' mandati stessi.

ART. 150.

Riceverà dal Ministro delle Finanze lo stato delle obbligazioni tanto de' Ricevitori generali e distrettuali, quanto de' Percettori. Prenderà registro nelle sue scritture di tali obbliganze, como altresì delle cambiali, e di ogni altro titolo di credito del Fisco, che si versa nella cassa del Tesoriere generale.

ART. 151.

Sarà in diretta corrispondenza co' Controlori delle Ricevitorie generali e distrettuali, dai quali riceverà tutti gli elementi necessarj per conoscere lo stato delle casse de' Ricevitori, secondo le istruzioni che giudicherà dover ad essi comunicare.

Le carte contabili, che i Controloli suddetti delle Ricevitorie generali e distrettuali sono obbligati di far pervenire al Controloro generale, saranno dagli stessi Ricevitori somministrate, onde farsene la concordanza, prima di essere spedite.

ART. 152.

Il servizio, e le attribuzioni de' Controlori provinciali e distrettuali continueranno ad essere le stesse, come lo sono attualmente a norma del Real Decreto de' 25 Dicembre 1815 e delle Istruzioni de' 25 Dicembre 1816, le quali per questa parte resteranno in pieno vigore; all'infuori di ciò che dovrà praticarsi pe' pagamenti di

prima classe, dovendo per questi pagamenti conformarsi essi a quanto è stato prescritto di sopra pel Regio Scrivano di Razione. I Controlori provinciali e distrettuali, facendo parte della Commessione che si riunisce a' principj di ogni mese per sorvegliare lo stato della percezione, vi avranno il voto deliberativo, ed avran cura che da'Ricevitori sieno eseguite le deliberazioni della Commessione suddetta.

A R T. 153.

Indipendentemente dalle sopraddette attribuzioni, il Controloro generale disimpegnerà le funzioni di Presidente del Consiglio di Tesoreria, in caso d' impedimento del Ministro delle Finanze, o del Direttore della Segreteria per tutti gli affari che vengono ad esso Consiglio rimessi dal Ministro, e per gli altri che riguardano il servizio della Tesoreria stessa, i quali meritar possono una discussione.

A R T. 154.

Il Controloro avrà alla sua immediazione i due Ispettori generali di Contabilità, della di cui opera può avvalersi per gli affari di maggior importanza della Tesoreria generale.

SEZIONE II.

De' Sostituti del Controloro generale ne' Dominj oltre il Faro.

ART. 155.

Per lo servizio della Guerra e Marina ne' Dominj al di là del Faro, del pari che si è detto per lo Tesoriere generale, Regio Scrivano di Razione, e Pagator generale, vi saranno due funzionarj, uno in Palermo pe' Valli di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta, e l' altro in Messina pe' Valli di Messina, Catania e Siracusa, i quali assumeranno il titolo di *Sostituti del Controloro generale*, e saranno in diretta corrispondenza con questo funzionario in Napoli, dal quale riceveranno le analoghe istruzioni.

ART. 156.

Qualunque operazione d'introito o esito che dovrà esser fatta dai due Sostituti del Tesorier generale, e del Pagator generale, non sarà riputata valida senza l' intervento de' Sostituti del Controloro generale. Gli stati di situazione, i bilanci mensuali, ed i conti annuali saranno parimente corroborati dal visto degli anzidetti funzionarj Sostituti. Lo stesso dovrà intendersi per le operazioni de' Sostituti dello Scrivano di Razione, nelle quali dovranno intervenire sempre il visto e la presa ragione de' Sostituti del Controloro generale.

CAPITOLO V.

De' Segretarj generali della Tesoreria.

ART. 157.

I Segretarj generali sono considerati come i Sostituti de' rispettivi Capi di Ufficio, in caso di loro assenza o impedimento.

In conseguenza essi ne rimpiazzano le veci e ne assumono tutte le funzioni e le attribuzioni anche nelle loro momentanee assenze, ben inteso che per la Tesoreria d'Introito, e per la Pagatoria generale, non potranno i Segretarj generali segnare veruna disposizione, che produca introito o esito, senza una speciale autorizzazione del Ministro delle Finanze.

ART. 158.

I Segretarj generali avranno il dettaglio del servizio della rispettiva Officina, e perciò sarà loro cura di regolare e sorvegliare il disimpegno di ciascheduno impiegato sotto la propria responsabilità e dipendentemente dal proprio capo di Ufficio.

CAPITOLO VI.

Degl' Ispettori generali di contabilità.

A R T. 159.

Gl'Ispettori generali di contabilità sono sotto gli ordini del Ministro delle Finanze, tanto pel servizio della Tesoreria, quanto per altri disimpegni estranei. Il Controloro generale può avvalersi della di loro opera per gli affari di maggior importanza della medesima Tesoreria generale. Essi saranno permanenti in Napoli, salvo quelle commissioni fuori la capitale, che verranno loro affidate dal Ministro delle Finanze.

A R T. 160.

L'oggetto principale della loro carica è quello d'ispezionare il servizio interno della Tesoreria generale, a qual effetto essi di accordo co' Capi di Uffizio, e coi Segretarii generali potranno esaminare le scritture delle diverse Officine, per vedere se siano al corrente e prender conto de' lavori parziali degl' impiegati. Avranno particolar cura e saranno responsabili che il servizio degli aggiusti militari, non che quello delle verifiche delle contabilità in entrambe le Ufficine della Scrivania di Razione e della Controloria generale si faccia con celerità ed esattezza.

A R T. 161.

Essi non hanno corrispondenza officiale in iscritto co' Contabili del Regno, o con altri funzionarj dello Stato, a meno che non ne

fossero incaricati espressamente dal Ministro delle Finanze, o dal Controloro generale.

Hanno però la facoltà ne' casi di urgenza, o per oggetti che potessero recar pregiudizio alla Tesoreria, di avanzar note direttamente al sopraddetto Ministro delle Finanze.

ART. 162.

Intervengono di uffizio in tutte le chiusure di scrittura della Tesoreria generale, o in altre verifiche di casse della stessa Tesoreria. Ed affinchè possano esattamente adempiere a' doveri del loro impiego, riceveranno la collezione delle Leggi, ed avranno dal Controloro generale la partecipazione di tutt'i Regolamenti, ed Istruzioni, o altro che concerne oggetti generali pel servizio della Tesoreria generale.

ART. 163.

Avranno egualmente la facoltà di osservare le scritture degli altri rami di Finanze, e di verificarne le casse rispettive, sempre che vengano di ciò espressamente incaricati dal Ministro delle Finanze o dal Controloro generale, mettendosi però prima di accordo co' Direttori generali, o altri Capi delle Amministrazioni finanziere, cui renderanno ostensivo l'incarico superiormente ricevuto.

CAPITOLO VII.

Dell' Agente del Contenzioso

ART. 164.

Le funzioni dell'Agente del contenzioso sono tutte dirette alla tutela, ed alla difesa degl' interessi e de' dritti della Tesoreria generale. Egli è la persona legittima che dovrà essere intesa ne' giudizj attivi o passivi d'interesse della suddetta Tesoreria; a quale oggetto per mezzo de' Patrocinatori da lui proposti, ed approvati dal Ministro delle Finanze, ne curerà la difesa presso tutti i Tribunali e Corti giudiziarie civili e criminali, e contenziose amministrative, e dove lo crederà necessario ed utile agl' interessi della suddetta Tesoreria, o perchè ciò gli verrà ordinato dal Ministro delle Finanze, potrà intervenire ne' Tribunali e Corti, dove si tratterà il giudizio, per difendere i dritti e le ragioni della Tesoreria medesima.

ART. 165.

Tutti i titoli di credito o di dritti qualunque appartenenti alla Real Tesoreria, che non si potranno esigere, o che fossero suscettibili di opposizioni, saran rimessi all'Agente del contenzioso, il quale avrà cura di far valere le ragioni della Tesoreria, per mezzo de' Patrocinatori destinati come sopra, presso le autorità giudiziarie competenti, ad oggetto di astringere i debitori all' adempimento delle loro obbligazioni con tutt' i mezzi efficaci prescritti dalle leggi. A qual effetto terrà nella sua Officina, per le dipendenze contenziose, una scrittura di conto corrente colla Tesoreria generale, nella quale darà credito alla medesima di tutt' i titoli che gli

saranno rimessi, e darà debito delle somme realizzate, che le saranno versate, per le quali dovrà riscuotere le ricevute contabili.

Sono eccettuati soltanto da questa disposizione que' titoli e valori, che secondo è stato detto nel capitolo del Tesoriere generale, il funzionario suddetto crederà più utile di esigere in Napoli direttamente, o per mezzo de' suoi Sostituti nelle Provincie.

A r t. 166.

Astringerà in via amministrativa, anche con sequestri amministrativi, al pagamento que' Ricevitori o altri Contabili, contro dei quali gli verranno rimessi dalla Tesoreria generale, o dal Ministero delle Finanze de' titoli contabili, risultanti da liquidazioni, o verifiche dello stato di situazione delle loro casse, o di significatorie della Gran Corte de' Conti, facendo valere i dritti e privilegii, che competono alla Tesoreria tanto su i beni, quanto sulle persone de' debitori, a' termini delle leggi in vigore, segnatamente del Decreto de' 16. Dicembre 1813., e degli articoli 1934 e 1940. del Codice Civile.

A r t. 167.

Potrà agire contra i Ricevitori e chiunque altro amministra fondi e rami addetti alla Tesoreria, con prendere quelle iscrizioni ipotecarie, che crederà utili e necessarie, giusta le facoltà accordategli.

A r t. 168.

Nel caso di morte, di dimissione, o di cessazione per qualunque altra causa de' Contabili dal di loro impiego, egli è incaricato di esaminare le domande di essi Contabili, o de' loro eredi, concernenti la restituzione delle cauzioni, e la cancellazione delle

iscrizioni ipotecarie prese su' loro beni, o di coloro che hanno dato la cauzione a pro della Tesoreria, onde proporre dietro tale esame al Ministro delle Finanze il suo avviso per la loro restituzione, o ritenzione, a misura che conoscerà essersi per parte de' Contabili adempito, o mancato alle condizioni prescritte ne' Regolamenti sull' oggetto, e provocare dalla Gran Corte de' Conti i provvedimenti opportuni per la stessa causa.

Art. 169.

Egli esaminerà tutt' i contratti e le rispettive cautele che li accompagnano, e che dovranno formarsi dalla Tesoreria generale, alla stipula de' quali dovrà anche intervenire, quando ne sarà facoltato dal Ministro delle Finanze. Dovrà però di officio intervenire ne' contratti per cessioni di ragioni, quietanze, e per radiazioni, o riduzioni d' iscrizioni ipotecarie, a favore di quei che si trovano aver estinte legalmente o diminuite le loro obbligazioni verso la Tesoreria generale.

Art. 170.

Sarà inoltre suo carico, giusta il Decreto de'20 Ottobre 1817, di apporre in piede de' pagamenti, che verranno fatti alla Tesoreria con polizze, o fedi di credito, le riserve e proteste che crederà convenienti, onde rimangano illesi i dritti e le ragioni della Tesoreria medesima, quando conoscerà che in detti pagamenti vi siano delle condizioni ed espressioni, che rechino pregiudizio alla Tesoreria, le quali riserve e proteste saranno notificate alle parti da uno degli Uscieri della detta Tesoreria.

A r t. 171.

A norma di quanto sta prescritto col Real Decreto de' 21 Aprile 1820, egli sarà inteso, ed avrà una suprema ispezione su' giudizj attivi e passivi riguardanti tutte le Amministrazioni finanziere: a qual effetto di accordo co' rispettivi Direttori, o Amministratori generali, negli oggetti di momento ne regolerà l' instituzione, il loro andamento, il modo di difesa, ed il disbrigo, acciocchè il contenzioso relativo alla Finanza sia riunito sotto una sorveglianza generale, con eseguirsi esattamente il Regolamento che fu annesso al citato Decreto de' 21 Aprile 1820.

A r t. 172.

Egli darà i suoi avvisi, quando ne sarà richiesto o dal Ministro delle Finanze, o da qualunque Capo delle Amministrazioni finanziere, su tutt' i dubbj che potranno interessare la Tesoreria rispetto a sequestri, intestazioni, pagamenti ed esazioni, ed eseguirà tutte le commissioni che gli verranno affidate dal Ministro delle Finanze.

A r t. 173.

Tutt' i funzionarii pubblici saranno obbligati di somministrargli le notizie, schiarimenti, scritture e documenti, che richiederà loro per affari che riguardano non solo la Real Tesoreria, ma tutte le dipendenze finanziere: a qual effetto egli avrà corrispondenza cogl' Intendenti, co' Procuratori generali e Regii di tutt' i Tribunali, Corti civili e criminali, co' Direttori ed Amministratori generali, co' Ricevitori generali e distrettuali, co' Conservatori d' Ipoteche, e con qualunque Autorità, quando il bisogno lo richiedesse.

TITOLO III.

Del Consiglio di Tesoreria.

A r t. 174.

Il Consiglio di Tesoreria è destinato per discutere non solamente gli affari che gli passerà il Ministro delle Finanze, ma bensì per proporre al Ministro stesso quelle disposizioni che si crederanno più analoghe ad assicurare il servizio della Tesoreria.

Oltre a ciò il Consiglio stesso è nell' obbligo di discutere e pronunziare sul contenzioso che sorge nella verifica degli aggiusti da farsi per parte della Guerra e della Marina, come chiaramente sta indicato nell' Ordinanza Amministrativa di questi due Rami.

Ed infine deve discutere tutte le altre vertenze, che nascono per parte delle Officine della Tesoreria generale nell' andamento del servizio rispettivamente ad esse affidato.

A r t. 175.

Il Consiglio di Tesoreria si compone da' quattro capi di Uffizio, dai loro quattro Segretarii generali, dagl' Ispettori generali di Contabilità, e dall' Agente del Contenzioso.

Il Presidente naturale di detto Consiglio è il Ministro delle Finanze, o per esso il Direttore della stessa Real Segreteria; in caso di loro impedimento il Controloro generale ne assumerà le veci: e laddove sia benanche impedito il Controloro generale, si assumerà temporaneamente la presidenza del Consiglio dal più anziano degli altri tre Capi di Uffizio.

L' Agente del Contenzioso vi disimpegnerà le funzioni del pubblico Ministero ; i due Ispettori generali di Contabilità vi faranno da Commessarj Relatori ; ed il Segretario sarà il Segretario generale del Controloro.

I quattro Capi di Uffizio avranno il voto deliberativo ; i Segretarj generali ed Ispettori generali di Contabilità lo avranno consultivo.

A r t. 176.

Ciascun Capo di Uffizio proporrà nel Consiglio di Tesoreria gli affari del proprio Dipartimento da discutersi.

In caso d' impedimento de' medesmi i rispettivi Segretarj generali ne assumeranno le veci.

A r t. 177.

Gli affari, pe' quali sono di parere discrepante le Officine della Tesoreria, pria di proporsi in Consiglio della medesima, saranno discussi ed esaminati da uno degl' Ispettori generali di Contabilità delegato dal Controloro generale. Se l' Ispettore dopo lo sviluppo delle rispettive quistioni non potrà ultimarle di accordo colle corrispondenti Officine, ne farà stabilire da' rispettivi Capi di Ripartimento le note analoghe, e ne rassegnerà il suo rapporto al Consiglio, per discutersi dal medesimo la vertenza.

A r t. 178.

Laddove i Capi di Uffizio della Tesoreria dovessero avanzar dei rapporti al Ministro delle Finanze per oggetti generali, sia per istabilire qualche massima, sia che la decisione dovesse interessare il concorso della Controloria generale, siffatti rapporti dovranno esser muniti del visto del Controloro generale, e con ciò s' intenderà che costui concorre nella domanda dell' altro Capo di Ufficio.

Nel caso poi che il Controloro generale fosse di parere diverso, allora sul suo ragionato motivo la quistione sarà rimessa al Consiglio di Tesoreria.

A r t. 179.

Il Consiglio di Tesoreria si riunirà in uno, o in più giorni della settimana a tenore del bisogno.

Delle risoluzioni prese in Consiglio si stenderà il relativo appuntamento.

La pluralità de' voti deciderà, ma qualora il Controloro generale fosse stato di parere diverso da quello della maggioranza, o che il pubblico Ministero facesse delle Conclusioni per non darsi corso alla decisione emessa, allora da una parte la deliberazione del Consiglio rimarrà sospesa, e dall' altra il Controloro o il pubblico Ministero suddetto avranno la facoltà di rappresentare separatamente e ragionare il loro parere al Ministro di Finanze, il quale darà le sue risoluzioni.

TITOLO IV.

Dell' Annuale rendimento de' Conti della Tesoreria.

CAPITOLO I.

Del rendimento de' Conti annuali de' Ricevitori.

ART. 180.

I Ricevitori generali delle Province daranno i loro conti alla Gran Corte de' Conti per tutto il dì 30 Giugno di ciascun anno per l' anno precedente, nell' intelligenza che tali conti dovranno essere accompagnati da quelli de'Ricevitori distrettuali, a termini dell'articolo 19 del Decreto de' 19 Dicembre 1808.

ART. 181.

I conti suddetti de'Ricevitori generali e distrettuali, prima di spedirsi alla Gran Corte de' Conti, saranno esaminati nella Tesoreria generale per farsene la concordanza, cioè per la parte dell' introito e de' versamenti dal Tesoriere generale, e per quella degli esiti eseguiti nelle Province dal Pagator generale, e saranno dopo di ciò vidimati dal Controloro generale.

CAPITOLO II.

Del rendimento de' Conti annuali del Tesoriere generale.

A R T. 182.

Il Tesoriere generale darà il suo conto alla Gran Corte dei Conti per tutto il 30 Settembre di ciascun anno per l'anno precedente.

Tale conto sarà diviso in quattro parti, cioè:

La prima conterrà distintamente lo stato della percezione per le contribuzioni dirette, indirette, straordinarie, e delle somme particolari di assoluto conto della Tesoreria generale, che si sono incassate dalle Ricevitorie generali delle Province, non esclusi i versamenti fatti alla Tesoreria istessa da'Ricevitori delle Province medesime.

La seconda distinguerà gl'introiti e gli esiti avvenuti nella Cassa generale della Tesoreria pe' diversi Rami, suddivisi per Capitoli, Articoli e Paragrafi, ed appoggiati da'documenti che giustificano la rendita e la spesa.

La terza dimostrerà gl'introiti ed esiti effettivi, esclusi quelli di giro contabile di scrittura.

La quarta finalmente dinoterà gl'introiti e gli esiti de' Rami particolari di assoluto conto della Tesoreria generale, appoggiati da' corrispondenti documenti in giustificazione della spesa.

Indipendentemente da questo conto, il Tesoriere generale darà anche il conto particolare delle polizze indistribuite per un anno, e dell'impiego di esse.

A R T. 183.

I Sostituti del Tesoriere ne' Reali Dominj oltre il Faro, dovendo come contabili materiali rendere i loro conti alla Gran Corte dei Conti in Napoli, rimetteranno al Tesoriere generale a' 30. Giugno di ciascun anno i conti dell' anno precedente, verificati e vidimati da' Sostituti Controlori di que' Dominii.

Detti conti appoggiati per la parte d' introito dalla dichiarazione del Tesoriere politico di detti Reali Dominii, che contesti l' ammontare de' versamenti fatti essere identico a quei figurati nell'introito, e per la parte dell' esito accompagnati dalle ricevute contabili che il Tesoriere generale nel corso dell' anno loro ha rilasciato, saranno verificati dal Tesoriere generale, e posti all' appoggio del conto, ch' egli deve rendere alla Gran Corte de' Conti.

CAPITOLO III.

Del rendimento de' Conti annuali dello Scrivano di Razione.

A R T. 184.

Il Regio Scrivano di Razione per tutto il 30 Settembre di ciascun anno darà alla Gran Corte de' Conti il conto dell' anno precedente.

Questo conto annuale dovrà essere distinto materialmente per Ministeri, e quindi per Esercizj e Capitoli, a tenore degli Stati discussi, e dinoterà per ogni Capitolo tre rubriche:

1.° Il credito complessivo, primitivo ed accessorio, avutosi conto di tutt' i movimenti relativi ad aumenti ed inversioni di credito, che avvenir potranno nel corso dell' anno.

2.° L' ammontare delle liberanze spedite sopra ciascun Capitolo.

3.° E finalmente la resta disponibile nel seguente anno del credito anche di ogni Capitolo.

A R T. 185.

Per facilitare la verifica del Conto suddetto, lo Scrivano di Razione dovrà rimettere anche alla Gran Corte de' Conti uno stato distinto delle liberanze spedite sopra ciascun Capitolo, indicando non già le parti prendenti, ma i numeri, le date, gli oggetti, e le somme totali delle liberanze, in modo che la somma complessiva dell' esito portata nel conto per ciascun Capitolo, debba concordare con quella che risulterà dal notamento delle liberanze figurate nello stato ausiliario testè citato.

A R T. 186.

Tutt' i documenti che lo Scrivano di Razione dovrà produrre alla Gran Corte de' Conti per giustificare la sua gestione, saranno ridotti a volumi cuciti e foliati, e saranno distinti per Capitoli, coll' ordine dell'epoca delle liberanze spedite. In ciascun documento sarà indicato il numero della liberanza spedita. In dorso di ogni volume saranno indicati il Ministero, l' Esercizio ed il Capitolo, cui i documenti che lo compongono hanno relazione.

E finalmente di tutti i volumi de' documenti da trasmettersi alla Gran Corte de' Conti sarà stabilito dallo Scrivano di Razione un dettagliato inventario in doppia spedizione, per restarne uno co' citati volumi presso la detta Gran Corte de' Conti, e l' altro restituirsi allo stesso Scrivano di Razione colla dichiarazione del Cancelliere di quel collegio di essersi ricevuti il conto, gli stati ausiliarj del medesimo, ed i volumi de' documenti giustificativi nel numero e nella quantità de' fogli scritti nel detto inventario dinotati.

A R T. 187.

I due Sostituti dello Scrivano di Razione in Sicilia, dovendo rimettere in ogni mese in Napoli alla Regia Scrivania di Razione la dimostrazione degli esiti fatti, unitamente a' documenti che avranno ritirati per le liberanze rilasciate, non dovranno dare alcun conto alla Gran Corte de' Conti, venendo i loro esiti compresi e fusi nel conto generale del suddetto Regio Scrivano di Razione.

CAPITOLO IV.

Del rendimento de' Conti annuali del Pagator generale.

A R T. 188

Il Pagator generale nella detta epoca del 30 Settembre di ogni anno darà alla Gran Corte de'Conti il conto dell'anno antecedente.

All' introito si darà debito di tutte le somme versategli dal Tesorier generale, distinte per natura di valori, non che delle reste dell'anno anteriore.

Per l'esito si darà credito delle somme pagate, anche per natura di valori ed a carico di ciascun Ministero, in estinzione delle corrispondenti liberanze, che si spediscono dalla Scrivania di Razione, vidimate dal Controloro generale.

L' ammontare dell' introito fatto dovrà corrispondere con quello che porta in esito il Tesoriere generale nel conto dell' anno stesso, come altresì l' ammontare dell' esito verrà giustificato da' volumi de' documenti distinti per Ministeri.

In appoggio del detto conto si accompagneranno due stati, uno che dimostri le somme de' mandati spediti nelle Provincie, e non estinti a tutta la fine dell' anno, da continuarsi a pagare nell' anno seguente, e l' altro che dimostri le somme di quegli altri mandati non pagati per il corso di un biennio, che a' termini della Real determinazione de' 31. Dicembre 1817 devono annullarsi.

A R T. 189.

A' 30 Giugno di ciascun anno i Sostituti Pagatori ne' Dominj oltre il Faro dovranno formare i loro conti appoggiati da' corrispondenti documenti da rimettersi al suddetto Pagator generale di Napoli. Questo funzionario poi al conto della sua gestione rimane obbligato di aggiugnere con un articolo di addizione l' ammontare degl' introiti ed esiti fatti da'suddetti agenti, in modo che venga a formarsi un conto complessivo per detti rami di Guerra e Marina, da rendersi alla Gran Corte de' Conti.

CAPITOLO V.

Del rendimento de' Conti annuali del Controloro generale.

A r t. 190.

Il Controloro generale anche al 30. Settembre di ogni anno darà alla Gran Corte de'Conti, per l'anno precedente, il suo conto distinto in tre dimostrazioni, la prima delle quali dovrà essere in concordanza col conto del Tesoriere generale, la seconda con quello del Pagator generale, e la terza con quello dello Scrivano di Razione. E siccome il conto di quest' ultimo funzionario dovrà esser diviso materialmente per Ministeri, così quest' ultima dimostrazione sarà suddivisa in altrettante rubriche per Ministeri anche materialmente, affin di agevolarsi la verifica del conto alla Gran Corte de' Conti. Del pari il Controloro generale riceverà dai Sostituti Controlori in Sicilia i conti delle operazioni colà fatte per unirli al suo, onde renderne un solo complessivo alla Gran Corte de' Conti.

Napoli 15. Dicembre 1823.

L' approvo

Firmato, FERDINANDO.

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.